



IL FORUM

LE INTERCETTAZIONI NELLA PIÙ RECENTE GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE*

Introduzione al *Forum*

TANJA CERRUTI

Le riflessioni di questo numero del Forum concernono il delicato tema delle immunità dei parlamentari, per quanto in particolare attiene alla definizione delle forme di scambio che possono essere considerate incluse nella nozione di “corrispondenza” e alle conseguenti modalità della sua tutela, anche in riferimento al riparto di attribuzioni fra autorità giudiziaria e Camera di appartenenza nelle decisioni inerenti le limitazioni.

Il dibattito ha preso le mosse da due recenti pronunce della Corte costituzionale che si è trovata, nel primo caso (sent. 157/2023, c.d. “Caso Ferri”), a pronunciarsi sulla competenza della Camera di appartenenza di negare alla sezione disciplinare del CSM l’autorizzazione a utilizzare le captazioni informatiche di conversazioni di un deputato, nel corso del procedimento disciplinare cui questi era sottoposto in qualità di magistrato fuori ruolo e, nel secondo caso (sent. 170/2023, c.d. “Caso Renzi”), a esprimersi sulla competenza della Procura della Repubblica ad acquisire senza l’autorizzazione della Camera di appartenenza, nel corso di un procedimento penale nei confronti di un senatore, gli estratti del conto corrente bancario personale dell’interessato (ottenuto per vie diverse dalla corrispondenza con l’istituto) e il contenuto dei messaggi da questo scambiati con altre persone attraverso l’applicazione WhatsApp e la posta elettronica. La Corte è tornata da ultimo sul tema delle intercettazioni con la sent. 227/2023 (c.d. “Caso Esposito”), con la quale ha cercato di definire con maggiore chiarezza le modalità del loro utilizzo.

* Contributi sottoposti a referaggio ai sensi dell’art. 5 del Regolamento della Rivista.

Agli studiosi consultati, Francesca Biondi, Eduardo Gianfrancesco, Federico Girelli, Luca Imarisio, Saulle Panizza, Emanuele Rossi, Paolo Veronesi, che vivamente si ringraziano, è stato chiesto di rispondere a quattro domande incentrate su tali vicende.

La prima muove, in particolare, dall'affermazione della Corte costituzionale (sent. 157) secondo cui è competenza esclusiva dell'autorità giudiziaria, pur sotto il controllo della Corte stessa in sede di conflitto di attribuzioni, qualificare le intercettazioni come "indirette" o "occasional", per domandarsi se tale affermazione configuri una "marginalizzazione" della Camera di appartenenza, limitandone l'autonomia costituzionale in sede di autorizzazione.

Sul punto tutte le risposte espresse concordano nel non ravvisare, nelle parole della Corte, una compressione delle prerogative delle Assemblee parlamentari, ma l'espressione di una valutazione di segno opposto a quella espressa nel caso di specie dall'Assemblea stessa sulla qualificazione dell'intercettazione in oggetto. Le esaustive riflessioni non mancano di soffermarsi su alcuni profili cruciali richiamati dalla fattispecie in esame, come la necessità di non perdere di vista la principale ratio posta a fondamento delle immunità, ravvisabile nella tutela della funzionalità delle Camere, nonché l'opportunità che i giudizi della Corte mantengano sempre il giusto bilanciamento fra la componente di carattere giurisdizionale e quella di tipo politico, particolarmente presente nei conflitti di attribuzione ex art. 68 Cost.

Basandosi sulla vicenda dell'acquisizione del conto corrente del Sen. Renzi (sent. 170), la seconda domanda induce a riflettere sulla definizione del concetto di corrispondenza (e sulla sua tutela), chiedendosi se questa sia determinata dal contenuto sostanziale della comunicazione o dalla sua fonte di conoscenza.

In proposito, alcune delle risposte pervenute tendono, sulla scia della pronuncia della Corte, a considerare determinante il contenuto del documento acquisito, che in questo caso non dovrebbe ritenersi oggetto di protezione ai sensi degli artt. 15 e, nel caso di specie, 68 Cost., mentre altre rilevano come l'estensione o meno di tali garanzie si debba invece ricavare proprio dalle modalità di trasmissione dello stesso. Anche in questo caso la preoccupazione della Corte dev'essere quella di assicurare il giusto equilibrio fra le esigenze di salvaguardare le prerogative parlamentari da un lato e di rispettare il principio di eguaglianza, nonché di consentire l'esercizio dell'azione giudiziaria, dall'altro lato.

La terza domanda richiede un giudizio sul bilanciamento imposto dalla sentenza n. 170/2023, in particolare nella parte in cui riconduce i messaggi di posta elettronica e Whatsapp del parlamentare alla nozione di «corrispondenza», costituzionalmente rilevante, la cui tutela non si esaurisce con la ricezione del messaggio da parte del destinatario, ma perdura fin tanto che questo conservi carattere di attualità e interesse per gli interlocutori.

La riconducibilità degli scambi effettuati attraverso i mezzi di comunicazione moderni al concetto di "corrispondenza" menzionato dalla Costituzione trova sostanzialmente concordi tutti gli studiosi interpellati, che si allineano al pensiero della Corte secondo cui una lettura diversa sortirebbe l'effetto di relegare le forme di tutela previste dall'art. 68 c. 3, ma anche dallo stesso art. 15, a modalità di corrispondenza

divenute ormai decisamente residuali. Altri profili oggetto di attenta riflessione concernono la definizione del requisito dell’“attualità”, che costituisce elemento determinante nella riconduzione di uno scambio alla sfera della corrispondenza; la maggiore difficoltà, nei mezzi più moderni, di interpretare il concetto di segretezza e il rapporto fra l’art. 68 c. 3, riservato ai parlamentari, e l’art. 15, rivolto alla generalità dei cittadini, con l’estensione al secondo delle garanzie prefigurate nel primo.

La quarta domanda interroga gli studiosi sulla coerenza delle scelte della Corte, che in un breve arco di tempo risolve con esiti diversi due vicende relative alle limitazioni della libertà di comunicazione e corrispondenza dei parlamentari. Fra gli studiosi che si sono espressi sul punto, nessuno ravvisa una contraddizione nella giurisprudenza costituzionale. Le differenti soluzioni elaborate dalla Corte (una apparentemente più favorevole all’organo giudicante, l’altra al Parlamento) corrispondono infatti alla diversa natura delle fattispecie sottoposte a giudizio, oltre a risultare in continuità con la più recente sent. 227. Alcuni non mancano tuttavia di intravedere fra le righe delle pronunce la fatica di tracciare un percorso argomentativo coerente in relazione a un istituto, quello delle immunità parlamentari, che fa emergere per la Corte il ruolo di “arbitro” fra magistratura e potere politico.

INDICE

I Domanda (p. 148 ss.) - Con la sentenza n. 157/2023 (c.d. “Caso Ferri”) la Corte costituzionale ha affermato che è competenza esclusiva dell’autorità giudiziaria, pur sotto il suo controllo in sede di conflitto di attribuzioni, qualificare le intercettazioni come “indirette” o “occasionalì”. Si tratta di una “marginalizzazione” della Camera di appartenenza, che ne comprime l’autonomia costituzionale in sede di autorizzazione?

II Domanda (p. 159 ss.) - La sentenza n. 170/2023 (c.d. “Caso Renzi”), nella parte in cui rigetta il ricorso, “sgancia” la tutela della segretezza delle comunicazioni (art. 15 Cost.) dal contenuto delle stesse e valorizza il dato esteriore del “comunicare”, considerando legittima l’acquisizione da parte della Procura, senza autorizzazione, dell’estratto del conto corrente personale del Senatore Renzi, in quanto non era stato spedito dalla banca al parlamentare, ma allegato a segnalazioni di operazioni bancarie provenienti da uffici della Banca d’Italia. La segretezza dipende dal contenuto sostanziale della comunicazione o dalla sua fonte di conoscenza?

III Domanda (p. 167 ss.) - Sempre con la sentenza n. 170/2023 i messaggi di posta elettronica e Whatsapp del parlamentare sono stati ritenuti riconducibili alla nozione di «corrispondenza», costituzionalmente rilevante, affermando che la relativa tutela non si esaurisce con la ricezione del messaggio da parte del destinatario, ma perdura fin tanto che esso conservi carattere di attualità e interesse per gli interlocutori. Come giudica il bilanciamento che detto criterio comporta?

IV Domanda (p. 178 ss.) - Le due vicende all’attenzione della Corte giustificano, per le diverse caratteristiche delle fattispecie concrete, una diversa soluzione in tema di intercettazioni occasionali? (Comunicato stampa del Caso Ferri 20/07/2023 – Comunicato stampa del Caso Renzi 27/07/2023).

I partecipanti al Forum (p. 186 s.)

I Domanda

Con la sentenza n. 157/2023 (c.d. "Caso Ferri") la Corte costituzionale ha affermato che è competenza esclusiva dell'autorità giudiziaria, pur sotto il suo controllo in sede di conflitto di attribuzioni, qualificare le intercettazioni come "indirette" o "occasional". Si tratta di una "marginalizzazione" della Camera di appartenenza, che ne comprime l'autonomia costituzionale in sede di autorizzazione?

FRANCESCA BIONDI

A chi scrive non pare che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 157 del 2023, abbia "marginalizzato" la Camera di appartenenza, bensì che abbia, da un lato, esercitato un controllo particolarmente intenso sul merito del conflitto e, dall'altro, mutato i parametri di tale controllo rispetto alla giurisprudenza pregressa.

Ma facciamo un passo indietro.

Sul piano procedurale, è l'autorità giudiziaria che, in prima battuta, qualifica la natura delle intercettazioni: essa, infatti, deve chiedere l'autorizzazione preventiva ex art. 4 della l. 20 giugno 2003, n. 140 se intende intercettare, direttamente o indirettamente, un parlamentare, oppure l'autorizzazione successiva ex art. 6 della l. n. 140/2003 se ritiene necessario utilizzare nei suoi confronti un'intercettazione casualmente acquisita (generalmente in procedimenti riguardanti terzi). Spetta poi alle Camere, nel concedere l'(una o l'altra) autorizzazione, verificare che la qualificazione data dall'autorità giudiziaria all'intercettazione sia stata corretta.

Nel caso di specie, l'autorità giudiziaria che aveva disposto le intercettazioni prima, e la Sezione disciplinare che intendeva utilizzarle poi, avevano qualificato come "occasional" le intercettazioni delle conversazioni del parlamentare Ferri disposte nell'ambito di indagini nei confronti del dott. Palamara. La Camera, investita dalla Sezione disciplinare della richiesta ex art. 6 della l. n. 140/2003, ha ritenuto che tali intercettazioni fossero state erroneamente qualificate come "occasional", mentre – a suo avviso – erano indirette-mirate e, di conseguenza, ne ha negato l'utilizzo nel procedimento disciplinare, poiché sarebbe stata necessaria un'autorizzazione preventiva ex art. 4 cit.

Nel decidere il ricorso promosso dalla Sezione disciplinare, la Corte costituzionale non ritiene che vi stiano stati errori procedurali (infatti, ogni attore del gioco aveva svolto le proprie valutazioni nello schema definito dalla l. n. 140/2003, come corretto e integrato dalla sentenza n. 390 del 1996), e, dunque, non può fare altro che entrare nel merito della qualificazione della natura di quelle intercettazioni. Nello svolgere tale valutazione, essa usa però parametri in parte nuovi rispetto a quelli a cui aveva fatto ricorso in passato in analoghe circostanze (ordinanze n. 171 del 2011 e n. 263 del 2010, sentenze n. 113 e n. 114 del 2010) e di recente ripresi nella sentenza n. 227 del 2023, finendo – quantomeno in questa circostanza – per allargare la nozione di

intercettazione occasionale e, di converso, ridurre quella di intercettazione indiretta-mirata (v. punto 9 del considerato in diritto).

In questo aspetto sta la novità (e forse la singolarità) della decisione, non nella “marginalizzazione” della Camera in sé.

Nel complesso, la sentenza conferma la tendenza della Corte ad accentrare e avocare a sé un ampio margine di discrezionalità nella valutazione del merito dei conflitti che, con frequenza, contrappongono, sull’interpretazione dell’art. 68 Cost., giudici e organo politico. Si tratta di conflitti che la Corte non è mai riuscita a comporre “una volta per tutte”, e sono divenuti “seriali”. E così essa è diventata – in concreto – un vero e proprio giudice “d’appello” (non solo “di legittimità”!), quando si controverte sul merito dell’applicazione di una prerogativa. Proprio per questo è opportuno che essa individui parametri certi a cui ancorare, con una giurisprudenza coerente, le proprie valutazioni.

FEDERICO GIRELLI

La Corte costituzionale, invero, non ha affermato proprio questo. Se lo avesse fatto, escludendo quindi qualsivoglia potere interpretativo o, meglio, qualificatorio della Camera competente, si sarebbe senz’altro prodotta una compressione dell’autonomia del Parlamento. La prerogativa, del resto, è pur sempre istituita al fine di salvaguardare l’esercizio delle funzioni parlamentari, pertanto una gestione dimidiata della stessa minerebbe la sua ratio, la sua ragion d’essere. Con ciò non si vuole certo sostenere un’applicazione arbitraria dell’immunità, che, anzi, deve pur sempre restare soggetta al controllo della Corte costituzionale. Nel caso di specie la Consulta non ha deprivato la Camera del suo potere valutativo, ma ha stabilito che tale potere è stato esercitato in modo non corretto: ha affermato, infatti, che la Camera dei deputati nel qualificare le intercettazioni come “indirette” «ha esercitato sì attribuzioni ad essa in astratto spettanti, ma, in concreto, travalicandone i limiti» (n. 10 del *Considerato in diritto*). La sostanza del conflitto di attribuzione risiede nella diversa qualificazione delle intercettazioni data dalle due parti. Secondo la Sezione disciplinare del CSM, infatti, le captazioni avrebbero natura occasionale o fortuita, mentre ad avviso della Camera si tratterebbe di intercettazioni “indirette”. Di conseguenza, la Sezione disciplinare ha richiesto l’autorizzazione all’utilizzo delle stesse ai sensi dell’art. 6, comma 2, della l. n. 140/2023 e la Camera dei deputati ha negato l’autorizzazione, in quanto già nel procedimento penale sarebbero state indebitamente acquisite, per via della mancata richiesta di autorizzazione preventiva di cui all’art. 4 della l. n. 140/2023. Qui emerge, peraltro, una peculiarità di questo conflitto: come evidenziato dalla stessa Corte costituzionale, si disquisisce di intercettazioni effettuate in un procedimento diverso da quello nel cui alveo è sorto il conflitto. È per questo che la Consulta, prima di affrontare il nodo della questione, ovverosia di che tipo di intercettazioni si tratti e quale sia dunque la disciplina applicabile, precisa i termini di utilizzabilità nel giudizio disciplinare delle captazioni già acquisite nel procedimento penale a carico, peraltro, di

soggetto (L. P.) diverso dall'incolpato, Cosimo Maria Ferri. A riguardo, forte anche della giurisprudenza di legittimità, è più che esplicita: «la Sezione disciplinare del CSM, investita dell'azione disciplinare, deve ritenersi pienamente legittimata a utilizzare in via eccezionale le intercettazioni acquisite nel corso del procedimento penale». A tale nitidezza della statuizione, corrisponde, nondimeno, nell'esplicazione delle conseguenze di quanto sancito, l'assunzione di un chiaro ruolo “arbitrale” fra i due contendenti. Affermato, infatti, che nei rapporti fra procedimento penale e procedimento disciplinare non opera il divieto di utilizzazione di intercettazioni in procedimenti diversi da quello in cui sono state autorizzate, previsto dall'art. 270 c.p.p., la Corte precisa che tutto ciò non esclude che (a) l'incolpato possa contestare la legittimità delle modalità di acquisizione delle intercettazioni nel procedimento penale, con conseguente inutilizzabilità delle stesse in quello disciplinare che direttamente lo interessa, e che (b) la Camera dei deputati possa ben rigettare la richiesta di autorizzazione all'utilizzo nel procedimento disciplinare di intercettazioni indebitamente acquisite nel procedimento penale. Nel caso di specie, avendo la Sezione disciplinare del CSM proposto conflitto di attribuzione avverso il diniego della richiesta di autorizzazione all'utilizzo delle intercettazioni ai sensi dell'art. 6, comma 2, della l. n. 140/2023 la Consulta afferma di dover procedere essa stessa a stabilire se si tratti di intercettazioni “indirette”, la cui esecuzione andava quindi autorizzata preventivamente dalla Camera già nell'ambito del procedimento penale (e questo non è accaduto), oppure se, come ritenuto dalla Sezione disciplinare, si sia in presenza di intercettazioni “occasional”, il cui impiego inevitabilmente va autorizzato dopo che siano state già effettuate. Peraltro, la Corte costituzionale anche nella successiva sentenza n. 227/2023 (una delle prime a recare la dicitura “composta da” in luogo di “composta dai signori”) conferma la spettanza di un potere qualificatorio delle intercettazioni alla Camera competente (in questo caso il Senato: n. 5 del *Considerato in diritto*), il cui esercizio naturalmente resta soggetto al controllo della Corte stessa; ed anche in quest'occasione è sempre la Consulta a qualificare le intercettazioni effettuate senza richiedere alcuna autorizzazione al Senato, determinando così l'insorgere del conflitto tra poteri, ora come “fortuite” ora come “indirette”.

LUCA IMARISIO

La sentenza n. 157/2023 (c.d. “Caso Ferri”) è stata la prima di una serie di tre pronunce (le successive decisioni sono la 170/2023, c. d. “Caso Renzi”, e la 227/2023, c.d. “Caso Esposito”) con le quali la Corte costituzionale è tornata a intervenire su alcuni profili “sensibili” della disciplina concernente le intercettazioni telefoniche riguardanti i membri del parlamento nonché il sequestro della loro corrispondenza. Una lettura del senso e del segno di ciascuna delle decisioni risulta più nitida se illuminata da una considerazione complessiva di tale giurisprudenza.

Non sono mancate, in ordine alla sentenza n. 157, le preoccupazioni espresse in merito ad una paventata marginalizzazione che sarebbe conseguente la scelta di

accettare la qualificazione come casuali delle intercettazioni coinvolgenti il parlamentare, operata dalla magistratura. Da una lettura della decisione emerge, peraltro, il tentativo della Corte di evitare automatismi e presunzioni, attraverso una ricostruzione concreta e complessiva della vicenda idonea a ricondurre a sintesi anche elementi di segno diverso (in questo senso i richiami all’esigenza che una «valutazione delle circostanze fattuali dell’attività di indagine sia effettuata in modo complessivo e non atomistico»), anche a costo di percorrere l’impervia strada di valutazioni in concreto di carattere quantitativo oltre che qualitativo (e tale carattere impervio traspare da passaggi argomentativi quali quello in cui la Corte osserva come, quanto alla «denunciata intensità dei contatti tra L. P. e l’on. Ferri, è ragionevole ritenere, al contrario di quanto asserito nella delibera impugnata, che la stessa non fosse particolarmente rilevante, non solo per la quantità, ma anche per l’oggetto delle comunicazioni»). Un giudizio quantitativo risulta inevitabilmente connotato in termini maggiormente relativi (e maggiormente controvertibili), ma una coerenza nella giurisprudenza costituzionale in materia, più che da un raffronto con la successiva sentenza 170 (le fattispecie risultano invero troppo disomogenee per poter ravvisare incoerenze e mutamenti di approccio, a meno di ridurre la valutazione a un mero “a chi ha dato ragione la Corte?”), andrebbe ricercata in un raffronto con la successiva sentenza 227: proprio quest’ultima decisione, nella quale la valutazione, anche questa volta sia qualitativa che quantitativa (anche dal punto di vista temporale) degli elementi del caso concreto porta la Corte ad esiti opposti rispetto a quelli della sentenza 157. E, paradossalmente, proprio tale diversità di esiti restituisce una coerenza all’approccio della Corte alla controversia circa la qualificazione come casuali ovvero come indirette delle intercettazioni dei parlamentari e stempera gli allarmi circa una paventata marginalizzazione delle prerogative delle Camere: non pare esservi, da parte della Corte costituzionale, alcun “pregiudizio positivo” circa le qualificazioni operate in proposito dalla magistratura. Del resto, se non si intende contestare alla radice la stessa possibilità dell’esistenza di intercettazioni di natura casuale, occorre assumere l’attitudine a confrontarsi “laicamente” con le caratteristiche del caso concreto, con la ricostruzione e la ponderazione di tutti i diversi elementi idonei a connotare la “direzione” degli atti di indagine. Attitudine che, se non manifestata dagli organi parlamentari e giurisdizionali, comporta il riversarsi sulla Corte di giudizi il cui carattere “relativo” e contingente, difficilmente può essere alla Corte stessa imputato come incoerenza o come limite.

Può peraltro osservarsi come non abbiano certamente aiutato una lettura serena delle implicazioni della sentenza n. 157 taluni spunti spiccatamente polemici derivanti dal rilievo mediatico assunto dalle dichiarazioni rese, successivamente, da un membro del collegio giudicante: senza voler aggiungere ulteriori elementi di “conflittualità” a tale passaggio, se pure in tale vicenda si voglia leggere una sorta di espressione in forma atipica di una *dissenting opinion*, da parte peraltro di un autorevole sostenitore dell’opportunità di aggiornare le procedure del giudizio di legittimità nell’ordinamento italiano anche attraverso l’introduzione di tale istituto, spingere il dissenso sino alla soglia del discredito delle decisioni della Consulta (suscitando anche forme anomale di “replica” da parte della Corte) appare una scelta rischiosa. Se, in effetti, più volte la

Corte ci ha abituati ad “aggiornamenti” delle procedure e degli strumenti dei propri giudizi operati in via pretoria (e se pure già in ordine a tali iniziative non manchino elementi di perplessità) che una revisione del principio di rigorosa collegialità dei lavori e delle decisioni della Corte (e del segreto che di tale collegialità è naturale corollario) possa passare attraverso iniziative ed esternazioni individuali di suoi singoli membri (nonché attraverso la – prevedibile - amplificazione delle stesse nel sistema dei mezzi di comunicazione), non pare un percorso utile alla legittimazione del sistema della giustizia costituzionale nel suo complesso, anche di fronte all’opinione pubblica. E se pure da tali dichiarazioni vi è chi ha tratto argomenti a favore della denuncia di una sostanziale intenzione di “marginalizzazione” delle camere rispetto alla qualificazione come indirette ovvero come occasionali delle intercettazioni dei parlamentari, in un contesto di collegialità delle decisioni anche profili procedurali quali l’estensione della decisione da parte di un giudice redattore diverso rispetto al giudice relatore non dovrebbero forse essere caricati di eccessive valenze sul piano giuridico (che è quello che in questa sede primariamente rileva). Lo strumento del conflitto di attribuzioni è per sua natura posto sul crinale tra la soluzione politica di una controversia (basata inevitabilmente su rapporti di forza) e la decisione giurisdizionale (basata sulla legittimazione tecnica del giudiziario). Ed è uno strumento che funziona nei limiti in cui ci si mantenga lungo tale crinale. Anche quando appare stretto.

SAULLE PANIZZA

Preciso subito che non mi trova d’accordo l’affermazione posta a premessa della prima domanda, vale a dire che la Corte abbia stabilito che è competenza esclusiva dell’autorità giudiziaria, pur sotto il suo controllo in sede di conflitto di attribuzioni, qualificare le intercettazioni come “indirette” o “occasional”, con il conseguente interrogativo se ciò comprima l’autonomia costituzionale della Camera di appartenenza del parlamentare. Si tratta, in vero, di affermazioni rinvenibili in dottrina [v. in particolare E. FURNO, *Libertà di comunicazione e diritto alla riservatezza del parlamentare nelle sentenze nn. 157 e 170 del 2023 della Corte costituzionale in tema di intercettazioni*, in *Federalismi.it*, 25, 2023], ma a mio giudizio non condivisibili.

Lo schema argomentativo seguito dalla Corte nella sent. n. 157/2023, e le conseguenze che essa ne ricava, mi paiono infatti percorrere un sentiero diverso.

In primo luogo, vi è un richiamo di carattere generale al principio, peraltro risalente nella giurisprudenza costituzionale, secondo il quale la garanzia di cui all’art. 68, comma 3, Cost. non mira a tutelare un diritto individuale, ma a proteggere la libertà della funzione che il soggetto esercita, in conformità alla natura stessa delle immunità parlamentari, volte primariamente alla protezione dell’autonomia e dell’indipendenza decisionale delle Camere rispetto ad indebite invadenze di altri poteri, e solo strumentalmente destinate a riverberare i propri effetti a favore delle persone investite della funzione (punto 5 del Considerato in diritto).

A seguire, la Corte passa all'esegesi delle due disposizioni di rango legislativo di riferimento, gli artt. 4 e 6 della legge n. 140/2003, tenendone ben distinta la portata, già sulla base del dato letterale. Il primo prevede che «Quando occorre eseguire nei confronti di un membro del Parlamento perquisizioni personali o domiciliari, ispezioni personali, intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni, sequestri di corrispondenza, o acquisire tabulati di comunicazioni [...] l'autorità competente richiede direttamente l'autorizzazione della Camera alla quale il soggetto appartiene». Il secondo, invece, stabilisce (comma 2) che «Qualora [...] ritenga necessario utilizzare le intercettazioni o i tabulati [alle quali hanno preso parte membri del Parlamento] [...] il giudice [...] richiede [...] l'autorizzazione della Camera alla quale il membro del Parlamento appartiene o apparteneva al momento in cui le conversazioni o le comunicazioni sono state intercettate».

A giudizio della Corte, l'autorizzazione preventiva di cui all'art. 4 deve essere richiesta non solo se l'atto d'indagine sia disposto direttamente nei confronti di utenze intestate al parlamentare o nella sua disponibilità (intercettazioni c.d. "dirette"), ma anche quando la captazione sia comunque volta a conoscere il contenuto delle conversazioni e delle comunicazioni del parlamentare stesso (intercettazioni c.d. "indirette"), essendo a tal fine dirimente, in sostanza, non la titolarità dell'utenza o del luogo, ma la direzione dell'atto d'indagine. L'art. 6, invece, si riferisce alla richiesta, sempre rivolta alla Camera di appartenenza del parlamentare, di autorizzazione all'utilizzo in giudizio di un atto d'indagine già svolto e ha ad oggetto il caso in cui l'autorità giudiziaria ritenga necessario avvalersi di intercettazioni o tabulati già acquisiti, rispetto ai quali, proprio per il carattere occasionale dell'interlocuzione del parlamentare, l'autorità giudiziaria non avrebbe potuto munirsi preventivamente dell'autorizzazione della Camera d'appartenenza (intercettazioni c.d. "casuali").

Tale distinzione era stata, per così dire, codificata nella sent. n. 390/2007, più volte richiamata in quella in commento. Ed è bene allora ritornare su alcuni passaggi di quel precedente. Secondo la Corte di allora (punto 5.3), la previsione dell'art. 68, comma 3, Cost. risulta «interamente soddisfatta, a livello di legge ordinaria, dall'art. 4 legge n. 140/2003», mentre l'autorizzazione successiva prevista dall'art. 6 non solo non sarebbe indispensabile per realizzare i fini imposti dal principio costituzionale, ma la Corte arriva a reputarla costituzionalmente "consentita" (solo) partendo dall'idea che il legislatore abbia stabilito una forma speciale di tutela della riservatezza del parlamentare, rispetto a un mezzo di ricerca della prova particolarmente invasivo (come le intercettazioni), in un'ottica di prevenzione di ipotizzabili condizionamenti sullo svolgimento del mandato elettivo e (specialmente) in conseguenza di un fenomeno patologico che incide, di per sé, sulla generalità dei cittadini, quello cioè della disinvoltata diffusione, anche a mezzo stampa, dei contenuti dei colloqui intercettati, spesso anche per le parti irrilevanti ai fini del processo (punto 5.5). Come si può osservare, una delimitazione molto rigida di quella che potremmo definire la accettabilità del disposto normativo dell'art. 6, comma 1, l. n. 140/2003.

Tornando al caso che ci occupa, la pronuncia contiene una lunga disamina degli elementi fattuali dell'attività di indagine svolta (estremamente puntuale, in vero, e su

questo e sulla profondità di sindacato quale giudice del fatto ad opera della Corte si potrebbe discutere: rilievi critici, a riguardo, in L. LONGHI, *La libertà e la segretezza delle comunicazioni dei parlamentari in due recentissime pronunce della Corte costituzionale*, in *Federalismi.it*, 25, 2023), la quale porta la Corte a ritenere che «le circostanze sulla base delle quali la Camera dei deputati ha negato l’autorizzazione richiesta dalla Sezione disciplinare del CSM non siano tali da evidenziare che l’attività di captazione fosse univocamente diretta a intercettare anche le comunicazioni dell’on. Ferri» (punto 9). Gli elementi addotti dalla Camera dei deputati e dall’interveniente non sono idonei, nel giudizio della Corte, a dimostrare univocamente che i singoli atti e la complessiva attività di indagine svolta nel procedimento penale riguardante altri fossero indirizzati ad acquisire al perimetro probatorio anche i contenuti ricavabili dalle captazioni che hanno coinvolto l’on. Ferri: elemento, quest’ultimo, che solo consentirebbe in maniera univoca di qualificare come “indirette”, anziché “occasionalì” le captazioni in parola (punto 9.3).

Non vi è, dunque, in conclusione sul punto, alcuna marginalizzazione della Camera di appartenenza, la quale, come riconosce la Corte, ha esercitato sì attribuzioni ad essa in astratto spettanti, ma, in concreto, travalicandone i limiti per il fatto di avere qualificato come “indirette” le captazioni e di avere in tal modo ritenuto l’insussistenza delle condizioni per l’autorizzazione richiesta.

E di questa inesistente volontà di marginalizzazione si ha definitiva conferma, a mio giudizio, nella soluzione cui la Corte perviene nel conflitto in esame. Una volta escluso che le intercettazioni per le quali è stata richiesta l’autorizzazione fossero inutilizzabili perché effettuate in violazione dell’art. 4, l. n. 140/2003, la richiesta di autorizzazione avanzata dalla Sezione disciplinare richiede una nuova valutazione, da parte della stessa Camera dei deputati, della sussistenza dei presupposti ai quali l’utilizzazione delle intercettazioni effettuate in un diverso procedimento è condizionata, ai sensi dell’art. 6, comma 2, della medesima legge. Soluzione che trova traduzione nel dispositivo, certamente singolare quanto a formulazione, di dichiarazione, nei sensi di cui in motivazione, di non spettanza alla Camera di deliberare il diniego all’autorizzazione. Con la Corte che si spinge, in chiusura al percorso della motivazione, a invocare la “leale collaborazione istituzionale” come canone cui dovrà conformarsi l’ulteriore esercizio del potere di autorizzazione (punto 10.1).

EMANUELE ROSSI

La prima domanda è se nella sentenza n. 157/2023 l’attribuzione all’autorità giudiziaria della competenza a qualificare le intercettazioni come “indirette” o “occasionalì” costituisca una marginalizzazione delle Camere di appartenenza, tale da comprimerne l’autonomia costituzionale in sede di autorizzazione.

Potrei rispondere, forse un po’ sbrigativamente, di no, perché mi pare che la qualificazione in questione non rientri nella sfera della decisione *politica* (al netto di ciò che questa espressione possa significare), ma sia di natura squisitamente procedurale e

quindi giudiziaria: in quanto tale essa è più correttamente operabile dall'autorità giudiziaria che non dal Parlamento, al quale spetterà caso mai valutare se quelle intercettazioni (comunque esse vengano qualificate) siano finalizzate a limitare l'indipendenza delle Camere oppure no. Sottolineo quest'ultimo profilo perché mi pare che l'evoluzione della prassi parlamentare, e della giurisprudenza costituzionale che l'ha avallata, abbia fatto un po' perdere il senso proprio delle garanzie poste dalla Costituzione, in particolare con riguardo alle guarentigie dei parlamentari.

Merita al riguardo operare una premessa, scontata ma non per questo da dimenticare: le previsioni dell'art. 68 Cost. sono finalizzate alla garanzia dell'indipendenza della funzione parlamentare, nelle ipotesi in cui questa venga messa in pericolo dall'azione di un altro potere dello Stato. Come ha affermato da tempo la stessa Corte, la garanzia in questione mira a «porre a riparo il parlamentare da illegittime interferenze giudiziarie sull'esercizio del suo mandato rappresentativo; a proteggerlo, cioè, dal rischio che strumenti investigativi di particolare invasività o atti coercitivi delle sue libertà fondamentali possano essere impiegati con scopi persecutori, di condizionamento, o comunque estranei alle effettive esigenze della giurisdizione». La tutela ha ad oggetto pertanto le Assemblee parlamentari, delle quali «si intende preservare la funzionalità, l'integrità di composizione (nel caso delle misure *de libertate*) e la piena autonomia decisionale, rispetto ad indebite invadenze del potere giudiziario» (sentenza n. 390/2007).

Questa, e non altra, è la *ratio* della disciplina costituzionale, che soltanto in vista di quell'obiettivo giustifica «una vistosa deroga al principio liberale d'eguaglianza dei cittadini davanti alla legge» [M. CERASE, *Commento all'art. 68*, in R. BIFULCO – A. CELOTTO – M. OLIVETTI (cur.) *Commentario della Costituzione*, I, Torino, 2006]. Ragione per cui le Camere devono limitarsi a verificare «l'inesistenza del *fumus persecutionis*, ad accertare cioè la mancanza nell'organo richiedente di finalità politiche tendenti a condizionare lo svolgimento dell'attività parlamentare del singolo e più in generale a incidere sulla formazione dell'opinione pubblica e sulla dialettica politica del paese» [A. MANNINO, *Diritto parlamentare*, Milano, 2010].

È dunque alla luce di tale finalità complessiva che dobbiamo considerare le recenti decisioni in materia di intercettazioni, partendo dai fatti da cui essere prendono origine.

Nella sentenza n. 157/2023, il CSM chiedeva di poter sottoporre ad azione disciplinare un magistrato, che all'epoca dei fatti svolgeva le funzioni di parlamentare, per avere questi partecipato ad un incontro con taluni componenti del CSM ed altri magistrati, nel corso del quale erano stati posti in essere comportamenti tali da influire sulle determinazioni dello stesso Consiglio superiore relativamente al conferimento di incarichi direttivi. A fronte di tali circostanze, il conflitto di attribuzioni (sollevato dal CSM nei confronti della delibera della Camera con cui è stata negata l'autorizzazione a procedere) avrebbe dovuto accertare se il CSM, con la sua azione, mettesse o meno in pericolo l'indipendenza della funzione parlamentare.

Di ciò si dà conto, soltanto *per incidens*, nel dibattito parlamentare, là dove si rinviene il *fumus persecutionis* sia a partire dal “modo con il quale è stata condotta

l'indagine dall'Autorità giudiziaria”, che da “come è stata successivamente promossa l'azione disciplinare” (intervento dell'on. R. Cassinelli nella seduta della Giunta per le autorizzazioni della Camera del 16 novembre 2021): nella motivazione della Corte, invece, non risulta che tale profilo sia stato considerato, essendo tutta la questione concentrata sulla natura delle intercettazioni e della corrispondenza da utilizzare o meno nel corso del procedimento disciplinare. In un iniziale passaggio della motivazione si ricorda bensì come l'istituto dell'autorizzazione a procedere costituisca una «garanzia volta primariamente a proteggere l'autonomia e l'indipendenza decisionale delle Camere rispetto ad indebite invadenze di altri poteri, riverberando solo strumentalmente i suoi effetti a favore delle persone investite della funzione», ma tale affermazione non conduce ad alcuna conseguenza concreta.

L'altra decisione, la n. 170/2023, ha invece riguardo ad un procedimento penale promosso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Firenze per il reato di finanziamento illecito di partiti politici in relazione ad alcuni versamenti effettuati nei confronti di una fondazione che si riteneva svolgesse una funzione servente ad un partito, di cui il parlamentare in questione era componente. Tale fondazione, infatti, raccoglieva donazioni per poi effettuare erogazioni a supporto delle iniziative di un partito, del suo leader e di alcuni suoi esponenti, rimborsando anche spese per parlamentari [sulla vicenda v. L. GORI, *Uno, nessuno e centomila. Le plurime articolazioni politico-organizzative dei partiti nell'epoca della loro crisi*, in *Foro it.*, n. 1/2021, III, pp. 12 ss.]. Anche in questo caso non vi sono indicazioni, nella decisione, su come tale procedimento avrebbe potuto dimidiare l'indipendenza del Parlamento (malgrado che anche in questa circostanza la Corte riporti la frase sopra riportata, ripresa dall'altra decisione, sul senso della misura costituzionale), sebbene in questo caso sia *ictu oculi* più evidente che una qualche connessione potesse effettivamente sussistere.

Ciò che mi pare tuttavia da sottolineare è che, in entrambi i casi, per la Corte la valutazione della Camera parlamentare di appartenenza, che aveva ritenuto – almeno implicitamente – che le azioni del CSM e della Procura fiorentina avessero come finalità quella di compromettere l'autonomia e l'indipendenza decisionale della stessa, non fosse da sottoporre a scrutinio: dando evidentemente per scontato che la decisione parlamentare sia da ritenere di per sé soddisfacente delle esigenze costituzionali. È questa una tendenza, vi è da dire, ricorrente in molte decisioni su conflitti di attribuzione aventi ad oggetto atti parlamentari, e che è stata confermata anche dalla successiva sentenza n. 227/2023, cui si potrebbe opporre un'affermazione – del tutto condivisibile – che si legge nella sentenza n. 218/2023: «non è compatibile, sul piano funzionale, con la prerogativa della insindacabilità, finalizzata a preservare l'autonomia del potere politico, il ricorso a condotte coercitive rispetto all'esercizio di altri poteri dello Stato. Non è dato rivendicare la prerogativa della insindacabilità e, dunque, difendere l'autonomia della funzione parlamentare rispetto a condotte volte a far deviare dai doveri d'ufficio esponenti di altri poteri dello Stato e a comprimere la loro discrezionalità». Sarebbe opportuno che detto criterio fosse attentamente verificato in

ogni circostanza, ancora prima di esaminare profili specifici attinenti al conflitto tra poteri dello Stato.

PAOLO VERONESI

Non sintetizzerei la sent. n. 157/2023 nei termini suggeriti dalla domanda. Nella pronuncia – sulla scia di quanto già stabilito nella sent. n. 390/2007 – la Corte affina, innanzi tutto, la nota distinzione tra intercettazioni “dirette” o “indirette” (in cui vi è la volontà di captare il parlamentare, ponendo sotto controllo utenze anche a lui non riconducibili) e “occasionalì” (in cui, cioè, la captazione avviene del tutto fortuitamente). In caso di dissidio, si conclude quindi che spetterà eventualmente alla Consulta – nel quadro di un conflitto di attribuzioni – stabilire se l’intercettazione di volta in volta contestata rientri effettivamente tra le prime due tipologie (imponendosi l’autorizzazione preventiva dell’Assemblea d’appartenenza *ex art 68, comma 3, e art. 4, l. n. 140/2003*), ovvero nella terza (per la quale l’autorizzazione potrà essere richiesta soltanto *ex post*, come stabilito all’art. 6, l. n. 140/2003): mi pare un approdo del tutto fisiologico. Nel caso specifico, la Sezione disciplinare del CSM contestava dunque alla Camera dei deputati di avere negato l’autorizzazione successiva all’utilizzo di un’intercettazione che la ricorrente definiva “occasionale”, mentre la resistente reputava essere “indiretta”. Per la Sezione disciplinare, insomma, le circostanze sulla base delle quali la Camera dei deputati aveva negato l’autorizzazione non avrebbero affatto evidenziato che l’attività di captazione fosse preordinata a intercettare il deputato coinvolto (imponendosi, dunque, un “via libera” preventivo e non già successivo all’ascolto). Si era dunque nell’ambito di un tipico conflitto di attribuzioni sul “modo di esercizio” di un potere pur riconosciuto alla resistente. Quello affrontato nella sent. n. 157/2023 rientra, anzi, nella tipologia più “difficile” di tale famiglia di decisioni: controversie, cioè, in cui la Corte è costretta a sovrapporre la propria analitica ricostruzione del caso a quella adottata dai ricorrenti e dal resistente. Altrove ho sostenuto che, in vicende di questo genere, si assiste a una sorta di “sindacato di pertinenza”, mentre il controllo della Corte deve di conseguenza assumere tratti assai penetranti. In passato, questo *modus procedendi* ha interessato soprattutto gli *itinerari* logici adottati dall’autorità giudiziaria, mettendo a nudo, ove necessario, l’abnormità degli atti impugnati davanti alla Consulta (pur se apparentemente tipici). È un filone giurisprudenziale che prende avvio (almeno) con la storica sent. n. 150/1981, la quale suscitò, proprio per questo, non poche riserve da parte di autorevolissimi commentatori. Molti ritennero infatti che, in quella vicenda, la Corte avesse agito come un giudice dell’impugnazione, sostituendo le proprie valutazioni di merito a quelle espresse dai titolari della competenza. In realtà, ammettere che, in situazioni di tal genere, la Corte debba usare gli strumenti più appuntiti di cui dispone, è indispensabile per non privarla della capacità d’intervento. Nel caso in esame, la Corte era infatti chiamata a decidere se le intercettazioni contestate fossero davvero “fortuite”, come sostenuto dalla ricorrente, o “indirette”, come concluso dalla Camera: doveva quindi “avventurarsi nei meandri

delle contrapposte valutazioni. Ciò è stato insomma strumentale alla definizione (altrimenti impossibile) del conflitto stesso, senza che la Corte si sia peraltro sostituita al potere contestato: tanto è vero che la decisione impone alla Camera un nuovo esame della richiesta di autorizzazione all'utilizzo delle intercettazioni *sub iudice*, non escludendosi che, in esito a ciò, il responso finale non cambi affatto. Al proposito, l'Assemblea metterà quindi a frutto i criteri valutativi già suffragati dalla Corte in sue precedenti decisioni: si v. ad es. la sent. n. 74/2013. Il vero problema – assai delicato – riguarda tuttavia gli “indici” che, nel caso, inducono la Corte ad affermare la natura oggettivamente occasionale della captazione. In altre vicende, questa messa a fuoco si è osservata, ad esempio (e non senza fatica), nella progressiva configurazione del concetto di “nesso funzionale” (indispensabile per definire i conflitti promossi *ex art.* 68, comma 1, Cost.), o nello stabilire in quali circostanze si possa riscontrare un’“evidente mancanza” dei presupposti dei decreti-legge (adottati senza rispettare i requisiti di cui all’art. 77 Cost.). È su questo versante problematico che la sent. n. 157/2023 presenta forse qualche “ombra” di troppo, legittimando i dubbi sottesi alla domanda alla quale siamo chiamati a rispondere. In altri termini, le “cartine al tornasole” qui proposte alla (e manovrate dalla) Corte – si v. i punti 9.1 ss. del *Considerato in diritto* – consentono di concludere inequivocabilmente nel senso che le intercettazioni *sub iudice* fossero effettivamente casuali (come la Corte stabilisce)? Tra le righe della decisione parrebbe anzi affiorare un comodo stratagemma per eludere quanto prescritto dall’art. 68 Cost., rendendo di fatto possibile l’intercettazione del parlamentare (senza autorizzazione preventiva) anche quando si conoscesse in anticipo la sua partecipazione a un futuro colloquio: sarebbe sufficiente inserire il suo nome nel registro degli indagati con studiato ritardo, qualificando così occasionale quanto accaduto in precedenza. Sono dubbi legittimi e può anzi essere stato questo tornante logico a far sì che – azzardo – il giudice relatore abbia infine deciso di non redigere la motivazione della sentenza: un “segnale” che non va mai trascurato. Scaturisce probabilmente dalle critiche e dalle perplessità sollecitati da questo snodo della sent. n. 157, l’assai articolata motivazione che corredata la più recente sent. n. 227/2023, adottata dalla Corte in una fattispecie sostanzialmente analoga. In tale occasione, la Corte precisa ed elenca infatti, con maggiore nettezza, gli indici mediante i quali valutare la natura “diretta”, “indiretta” od “occasionale” delle intercettazioni contestate (illustrandone le possibili dinamiche e delineando come la casualità dell’intercettazione possa venir meno anche in corso d’opera): rilevano, ad esempio, la qualità e quantità dei rapporti intercorrenti tra il parlamentare e la persona sottoposta a intercettazione; il numero delle conversazioni; l’arco temporale durante il quale è intervenuta la captazione; il momento in cui sono oggettivamente sorti indizi di reità a carico dell’eletto; altri elementi comunque idonei a dimostrare l’intenzione dell’autorità procedente di chiarire proprio la posizione del parlamentare tramite un’intercettazione pur rivolta ad altri. Essa li applica quindi meticolosamente al caso e conclude (in modo convincente) nel senso che l’attività d’indagine fosse «con particolare evidenza» e «univocamente» diretta a captare proprio le comunicazioni del senatore inquisito, intendendosi «approfondire, tramite l’attività di intercettazione, [proprio] la sua

posizione in vista del possibile esercizio dell’azione penale». Individua anche la data precisa (3 agosto 2015) in cui – di fatto – la natura delle intercettazioni ha di sicuro mutato pelle (divenendo senz’altro “indiretta”): a decorrere, cioè, da una specifica informativa della polizia giudiziaria, la quale evidenziò una serie di indizi di reità a carico del senatore, determinando, di conseguenza, la decisione del P.M. di svolgere accertamenti patrimoniali a suo carico. La sent. n. 227/2023 è dunque di grande rilievo: in essa la Corte descrive nel dettaglio gli *itinerari logici* essenziali per giudicare il modo di esercizio del potere contestato nel caso (mettendoli poi trasparentemente in pratica). Se la sent. n. 157 aveva suscitato talune perplessità (già evidenziate *supra*), mi pare invece che la sent. n. 227 aiuti ora a risolverle.

II Domanda

La sentenza n. 170/2023 (c.d. “Caso Renzi”), nella parte in cui rigetta il ricorso, “sgancia” la tutela della segretezza delle comunicazioni (art. 15 Cost.) dal contenuto delle stesse e valorizza il dato esteriore del “comunicare”, considerando legittima l’acquisizione da parte della Procura, senza autorizzazione, dell’estratto del conto corrente personale del Senatore Renzi, in quanto non era stato spedito dalla banca al parlamentare, ma allegato a segnalazioni di operazioni bancarie provenienti da uffici della Banca d’Italia. La segretezza dipende dal contenuto sostanziale della comunicazione o dalla sua fonte di conoscenza?

FRANCESCA BIONDI

Per rispondere a tale quesito, è preliminarmente necessario ricordare come la sentenza n. 170 del 2023, al punto 4.5 del Considerato in diritto, abbia qualificato l’estratto del conto corrente.

Il Senato, ricorrente, assumeva che, al pari dei messaggi WhatsApp e di posta elettronica, anche in questo caso si configurasse un sequestro di corrispondenza, poiché l’estratto del conto corrente – ossia il prospetto redatto dalla banca, nel quale sono riportati tutti i movimenti di dare e di avere verificatisi nel conto durante un dato lasso temporale – è oggetto di periodica spedizione al correntista. L’art. 119 del T.U. bancario prevede, infatti, al comma 1, che, nei contratti di durata, la banca fornisce al cliente, alla scadenza del contratto e, comunque sia, almeno una volta l’anno, «una comunicazione chiara in merito allo svolgimento del rapporto», e poi precisa, al comma 2, che per i «rapporti regolati in conto corrente» l’estratto conto è inviato con periodicità annuale o con quella più breve – semestrale, trimestrale o mensile – prescelta dal cliente. Per tali ragioni, ad avviso del Senato, l’estratto conto si sarebbe configurato come una comunicazione riservata della banca nei confronti del cliente, sarebbe rientrato nel più ampio concetto di “corrispondenza bancaria” e, di conseguenza, si sarebbero dovute applicare le garanzie di cui all’art. 15 Cost. (e per i parlamentari di quelle aggiuntive di

cui all’art. 68, comma 3, Cost.). In questo senso, avrebbero deposto sia l’orientamento di parte della dottrina, sia alcune pronunce della Cassazione.

La Corte costituzionale – pur *non* accogliendo, sul punto, il ricorso – non smentisce tale ricostruzione e, anzi, sottolinea che se oggetto di apprensione da parte degli organi inquirenti fosse stato l’estratto conto spedito dalla banca al correntista (ossia, in questo caso, al senatore Renzi) avrebbero effettivamente dovuto applicarsi le garanzie di cui all’art. 68, secondo comma, Cost. Ciò, tuttavia, non si era verificato in quello specifico caso, dal momento che l’estratto conto del senatore era entrato negli atti di indagine con altra modalità e, in particolare, tramite un decreto di acquisizione di segnalazioni di operazioni bancarie sospette effettuate in base alla normativa antiriciclaggio di cui al d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231, tra le quali figurava appunto il documento in questione, ricavato dalla segnalante Unità di informazione finanziaria della Banca d’Italia tramite interrogazione delle banche dati in suo possesso. In una simile (peculiare) ipotesi non ci si trova allora di fronte – ad avviso della Corte – ad un sequestro di corrispondenza, poiché manca, *ab origine*, un’attività di comunicazione e di spedizione.

Il conto corrente, insomma, è un documento contabile interno della banca e, fino a quando non è trasmesso al cliente, non può essere qualificato come corrispondenza; una volta spedito con modalità tali da garantire la segretezza, diviene, invece, corrispondenza.

Tale passaggio della decisione, apparentemente secondario, si rivela, dunque, decisivo per chiarire la portata applicativa e la *ratio* di fondo delle disposizioni costituzionali in tema di tutela della segretezza della corrispondenza, e anche per rispondere al quesito posto, negando che la segretezza dipenda dal contenuto sostanziale della comunicazione o dalla sua fonte di conoscenza.

Per definire ciò che è, o che non è, corrispondenza, la Corte afferma, invero, che è pregiudiziale la sussistenza dello scambio di un messaggio (quale esso sia) tra due o più soggetti determinati (inter-subiettività); deve poi sussistere il requisito dell’attualità della comunicazione, che cessa solo quando, per il decorso del tempo, ne viene meno il carattere privato e personale e il suo oggetto acquista un mero valore retrospettivo, affettivo, collezionistico, storico, artistico, scientifico o probativo; infine, la corrispondenza deve essere segreta, e, dunque, il testo scritto deve essere chiuso in una busta oppure, se inviato con modalità elettroniche, visibile esclusivamente da parte dei soggetti legittimati ad avere accesso al sistema informatico.

In definitiva, ciò che conta sono le concrete modalità con cui avviene la comunicazione tra mittente e destinatario, la cui intenzione deve essere specificamente quella di escludere altri dalla comunicazione e mantenerne così riservato l’oggetto, e non – come detto – il contenuto di quanto trasmesso, che è irrilevante.

FEDERICO GIRELLI

Va tenuto presente che la decisione concerneva non tanto o non solo la portata dell'art. 15 Cost. quanto soprattutto l'ambito applicativo dell'immunità, trovandosi la Corte impegnata nella conformazione in concreto dello spazio comunicativo garantito di deputati e senatori (anche nella dimensione digitale). La motivazione appare tutta tesa a dimostrare *funditus* come non sia per nulla peregrino ricomprendere nella «corrispondenza», di cui all'art. 68, comma 3, Cost., i messaggi WhatsApp e di posta elettronica. Resta fermo che, quando trova applicazione l'immunità, opera, per usare le parole della Corte, «una deroga al principio di parità di trattamento davanti alla giurisdizione», che, in quanto tale, va solidamente motivata. Delle immunità vanno quindi scongiurate «improprie letture estensive»; ed è proprio questo l'argomento che ha portato la Corte ad escludere dall'alveo della prerogativa parlamentare le indagini bancarie che hanno interessato il conto corrente del senatore Renzi. Ora, sono difficilmente contestabili gli argomenti impiegati a riguardo, considerato il tenore testuale della disposizione costituzionale, *in primis*, ed anche di quello della legge attuativa. Nondimeno, appunto perché la ratio dell'immunità consiste nella salvaguardia dell'esercizio della funzione parlamentare scevra da condizionamenti di sorta, non si può non porre mente al fatto che la giurisprudenza costituzionale ha ritenuto “coperti” dall'immunità i tabulati telefonici in quanto dotati di «notevole capacità intrusiva» (sentt. n. 188/2010 e n. 38/2019), perché rivelatori dei cosiddetti “dati estrinseci” delle comunicazioni. Stando così le cose, l'acquisizione di informazioni, rivelatrici degli importi e di chi compie le operazioni, su flussi finanziari relativi alle attività di un membro del Parlamento, cioè a dire l'acquisizione dell' “agenda contabile” del parlamentare, obiettivamente pare esibire una «capacità intrusiva» ben maggiore di quella propria dell'acquisizione dei tabulati telefonici. Fermo che la posizione del rappresentante politico esige, specie sul piano finanziario, indubbiamente la massima trasparenza, che implica forse per queste ipotesi quantomeno l'inopportunità della sovrapposizione del filtro autorizzatorio, non si può tuttavia evitare di rilevare una certa incongruenza negli approdi della giurisprudenza costituzionale. Un'incongruenza che, francamente, fa apparire un po' formalistica la tesi per cui, siccome non è stato sequestrato il documento che periodicamente la banca trasmette al correntista, ma è stato acquisito l'estratto di conto corrente bancario nelle modalità previste dalla normativa antiriciclaggio, nella specie non si è trattato propriamente del «sequestro di corrispondenza» meritevole della garanzia costituzionale. Ma, come detto, il dato positivo parrebbe non consentire, allo stato, esiti interpretativi diversi. Un'ultima considerazione: anche in quest'altra vicenda emerge il ruolo “arbitrale” della Corte costituzionale, di mediazione tra i due poteri in conflitto. Il Senato della Repubblica nella sostanza risulta la parte “vittoriosa”, ma non su ogni fronte: i messaggi WhatsApp e di posta elettronica costituiscono «corrispondenza» del parlamentare, pertanto la loro acquisizione integra il «sequestro di corrispondenza» di cui all'art. 68, comma 3, Cost., che va autorizzato preventivamente; per l'acquisizione dell'estratto di conto corrente bancario, invece, non va richiesta l'autorizzazione alla Camera di appartenenza, in quanto, considerate le modalità di acquisizione nel caso di specie, non ricorre l'ipotesi di «sequestro di corrispondenza». Nessuna spedizione al senatore Renzi è stata fatta,

nessuna «corrispondenza» è intervenuta con lui, pertanto non può trovare applicazione l’art. 68, comma 3, Cost., che prevede l’autorizzazione al compimento di specifici atti fra cui non sono ricomprese indagini bancarie sul parlamentare come quelle che hanno interessato il conto corrente del senatore Renzi.

LUCA IMARISIO

Non pare si possano nettamente contrapporre, all’interno della nozione di corrispondenza accolta dalla Corte, il contenuto sostanziale della comunicazione e la sua “fonte di conoscenza”. La libertà costituzionale (ancor prima della prerogativa parlamentare) tutela, infatti, il contenuto della comunicazione specificamente in quanto risulti oggetto di comunicazione. Nel caso specifico, il contenuto dell’estratto conto si può configurare quale oggetto di una comunicazione ove risulti effettivamente trasmesso al destinatario. Coerentemente la Corte sottolinea che, qualora il sequestro avesse interessato l’estratto trasmesso al senatore Renzi, si sarebbe potuta configurare una questione di tutela della riservatezza della corrispondenza. Tuttavia le stesse informazioni oggetto di una comunicazione possono con evidenza essere oggetto di documentazioni di altra natura e se acquisite secondo le procedure che riguardano tali diversi elementi documentali, non necessariamente rilevano sul piano della tutela della segretezza della corrispondenza: diversamente, con esiti evidentemente paradossali, sarebbe sufficiente trasmettere con modalità idonee all’esercizio del diritto alla riservatezza della corrispondenza (una e-mail, un messaggio WhatsApp...) un qualunque tipo di documento, riportante dati di qualunque natura, per rendere tali dati (anche diversamente acquisibili) comunque “coperti” dalla segretezza della corrispondenza. La decisione della Corte non pare, dunque, marginalizzare il dato costituito dalla natura del contenuto della comunicazione a vantaggio della sua fonte di conoscenza, ma, al contrario, ne riafferma la centralità: proprio in quanto si tratta, nel caso specifico, di un contenuto avente natura essenzialmente documentale (un documento contabile interno all’ente creditizio, solo eventualmente oggetto di comunicazione, secondo le considerazioni della Corte), non paiono configurarsi gli elementi necessari per integrare la prerogativa posta dall’Art. 68 (che peraltro, come opportunamente ricorda la Corte, non è suscettibile di interpretazioni estensive tali da estendere il regime dell’autorizzazione *ad acta* all’acquisizione “con altri mezzi” degli elementi di prova). Purché, naturalmente, nel rispetto del regime giuridico di tali diverse forme di acquisizione del materiale probatorio.

SAULLE PANIZZA

Tratterei in maniera congiunta la seconda e la terza domanda, riferite del resto alla medesima pronuncia. Preciso subito, anche in questo caso, che non mi convince appieno la premessa posta a base (specificamente) della seconda domanda, vale a dire la

circostanza per cui la Corte, nella parte in cui rigetta il ricorso, sgancerebbe la tutela della segretezza delle comunicazioni dal contenuto delle stesse e valorizzerebbe il dato esteriore del comunicare, considerando legittima l’acquisizione da parte della Procura, senza autorizzazione, dell’estratto del conto corrente personale del Senatore Renzi, in quanto questo non era stato spedito dalla banca al parlamentare, ma allegato a segnalazioni di operazioni bancarie provenienti da uffici della Banca d’Italia.

Inizierei seguendo, anche in questo caso, il percorso argomentativo che caratterizza la pronuncia, con l’idea di tenere insieme, nella risposta, entrambi i quesiti formulati.

Il punto di partenza, come per la sent. n. 157/2003, è l’art. 68, comma 3, Cost., laddove si richiede l’autorizzazione della Camera di appartenenza “per sottoporre i membri del Parlamento ad intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni e a sequestro di corrispondenza”. La Corte parte sgombrando il campo dal dubbio che i materiali di cui si discute nel conflitto siano riconducibili al concetto di intercettazione (punto 4.1). Pur se attraverso percorsi differenti, le parti già concordavano, in vero, sul fatto che l’acquisizione di messaggi di posta elettronica e WhatsApp non fosse qualificabile come intercettazione. Ma la Corte vi perviene attraverso un proprio percorso, che muove dall’idea per cui «affinché si abbia intercettazione debbono (...) ricorrere (...) due condizioni. La prima è di ordine temporale: la comunicazione deve essere in corso nel momento della sua captazione da parte dell’*extraneus*; questa deve cogliere, cioè, la comunicazione nel suo momento “dinamico”, con conseguente estraneità al concetto dell’acquisizione del supporto fisico che reca memoria di una comunicazione già avvenuta (dunque, nel suo momento “statico”). La seconda condizione attiene alle modalità di esecuzione: l’apprensione del messaggio comunicativo da parte del terzo deve avvenire in modo occulto, ossia all’insaputa dei soggetti tra i quali la comunicazione intercorre». Poiché tali condizioni non ricorrono nel caso in esame, si può escludere che si versi nel caso di “intercettazioni” e occorre allora valutare, secondo la Corte, se esso possa riguardare il concetto di “corrispondenza” e il suo possibile sequestro.

Posto che quello di corrispondenza è “concetto ampiamente comprensivo, atto ad abbracciare ogni comunicazione di pensiero umano (idee, propositi, sentimenti, dati, notizie) tra due o più persone determinate, attuata in modo diverso dalla conversazione in presenza”, la Corte ricorda come nella propria giurisprudenza essa abbia ripetutamente affermato che la tutela accordata dall’art. 15 Cost. prescinde dalle caratteristiche del mezzo tecnico utilizzato ai fini della trasmissione del pensiero, estendendosi ad ogni strumento che l’evoluzione tecnologica mette a disposizione a fini comunicativi, compresi quelli elettronici e informatici.

Conclusione che non muta ove si guardi alla prerogativa parlamentare prevista dall’art. 68, comma 3, Cost. Per la Corte, infatti, la circostanza che tale disposizione faccia riferimento esclusivamente alla “corrispondenza” (e cioè a una *species* rispetto al *genus*, la “comunicazione”) non preclude di ricavarne una nozione sufficientemente ampia da ricomprendere le forme di scambio di pensiero a distanza che vengono in rilievo nel caso in esame, che costituiscono altrettante “versioni contemporanee” della

corrispondenza epistolare e telegrafica. Secondo la Corte, «sostenere il contrario, in un momento storico nel quale la corrispondenza cartacea, trasmessa tramite il servizio postale e telegrafico, è ormai relegata, nel complesso, a un ruolo di secondo piano, significherebbe d'altronde deprimere radicalmente la valenza della prerogativa parlamentare in questione».

Il problema ulteriore che si pone è però quello di stabilire se mantengano la natura di corrispondenza anche i messaggi di posta elettronica e WhatsApp già ricevuti e letti dal destinatario, ma conservati nella memoria dei dispositivi elettronici del destinatario stesso o del mittente. Sul punto, le posizioni sostenute dalle parti in conflitto divergevano.

Dopo aver richiamato il significato della tutela offerta dall'art. 15 Cost. alla luce dell'evoluzione dei mezzi di comunicazione, e la propria giurisprudenza in ordine all'estensione della tutela anche ai dati esteriori delle comunicazioni (quelli, cioè, che consentono di accertare il fatto storico che una comunicazione vi è stata e di identificarne autore, tempo e luogo), come per i tabulati telefonici, la Corte conclude nel senso che, analogamente all'art. 15 Cost., quanto alla corrispondenza della generalità dei cittadini, anche, e a maggior ragione, l'art. 68, comma 3, Cost. tutela la corrispondenza dei membri del Parlamento – ivi compresa quella elettronica – anche dopo la ricezione da parte del destinatario, «almeno fino a quando, per il decorso del tempo, essa non abbia perso ogni carattere di attualità, in rapporto all'interesse alla sua riservatezza, trasformandosi in un mero documento “storico”».

Si tratta di una soluzione che traduce il tentativo di trovare una soluzione in qualche misura compromissoria, di cui la Corte pare consapevole. Ponendosi una serie di possibili obiezioni, essa ritiene però di poterle superare, considerando che il carattere di attualità deve «presumersi, sino a prova contraria, quando si discuta di messaggi scambiati – come nella specie – a una distanza di tempo non particolarmente significativa rispetto al momento in cui dovrebbero essere acquisiti e nel corso dello svolgimento del mandato parlamentare in cui tale momento si colloca, e per giunta ancora custoditi in dispositivi protetti da codici di accesso» (punto 4.4) (per una accurata analisi delle principali questioni affrontate dalla Corte nella pronuncia in esame in riferimento al concetto di comunicazione, v. G. GUZZETTA, *La nozione di comunicazione e altre importanti precisazioni della Corte costituzionale sull'art. 15 della Costituzione nella sentenza n. 170 del 2023*, in *Federalismi.it*, 21/2023, e ora L. M. TONELLI, *Un'estensione (eccessiva?) della nozione di «corrispondenza» in una recente sentenza della Corte costituzionale*, in *Osservatorio AIC*, 1/2024).

Veniamo invece alle diverse conclusioni cui la Corte perviene con riguardo alla questione posta dall'acquisizione dell'estratto di conto corrente bancario.

Qui, a me pare, non è tanto che la Corte, rigettando per tale parte il ricorso, sganci la tutela della segretezza delle comunicazioni dal contenuto delle stesse. In questa ipotesi, in realtà, l'operazione che la Corte compie sembra più quella per cui in questo caso, a giudizio di essa, non può parlarsi di sequestro di corrispondenza.

Nella pronuncia si ammette che la Corte avrebbe potuto giungere a diversa conclusione se si fosse trattato del caso di apprensione da parte degli organi inquirenti

dell’estratto conto spedito dalla banca al correntista. Ma, nella fattispecie, l’estratto conto è tra gli allegati di una segnalazione di operazioni bancarie sospette (in relazione alla normativa antiriciclaggio) acquisiti per tale via agli atti di indagine. Di conseguenza, secondo la Corte, l’estratto conto in questione si configura come un documento che ha una funzione e una valenza autonoma, indipendente dalla spedizione al correntista.

Né varrebbe obiettare che ciò possa in qualche modo ledere la riservatezza del parlamentare. Sul punto la sentenza richiama le conclusioni cui la giurisprudenza costituzionale è pervenuta nel tempo in relazione alla funzione di garanzia delle immunità parlamentari, che comportano una deroga al principio della parità di trattamento davanti alla giurisdizione (principio di tale rilievo da porsi all’origine della formazione dello stato di diritto) e devono perciò essere rigorosamente interpretate alla luce della loro *ratio*, evitando improprie letture estensive.

EMANUELE ROSSI

La risposta che la sentenza n. 170/2023 offre al quesito circa la utilizzabilità in sede giudiziaria dell’estratto conto bancario del parlamentare indagato mi pare corretta, sebbene effettivamente potrebbe porre, come rilevato nella domanda che qui si pone, qualche dubbio in merito alla possibile divaricazione tra contenuto e strumento di comunicazione: ma un più attenta lettura della motivazione sembra risolvere il dubbio.

Secondo quanto si legge nella motivazione, infatti, «se oggetto di apprensione da parte degli organi inquirenti fosse l’estratto conto spedito dalla banca al correntista, si potrebbe effettivamente ritenere che le garanzie previste dagli artt. 15 e 68, terzo comma, Cost. entrino in gioco». Dunque, se ci fermassimo a questo passaggio della motivazione, si dovrebbe effettivamente ritenere che la modalità di acquisizione determini la qualificazione giuridica e la relativa tutela: quel medesimo contenuto, infatti, avrebbe i connotati di una “corrispondenza” (da tutelare quindi nella sua libertà e segretezza) se inviato mediante comunicazione dalla banca al correntista; non lo sarebbe invece qualora fosse acquisito in altro modo (nel caso specifico: mediante un decreto della Procura indagante).

Ma la successiva parte della motivazione induce a ritenere diversamente. Si afferma infatti che l’estratto conto – in generale dunque, ovvero *sempre* – «è un documento che ha una funzione e una valenza autonoma, indipendente dalla spedizione al correntista»; e ancora: esso è «un documento contabile interno all’ente creditizio»; né varrebbe la spedizione al correntista a trasformare questo “documento” in una “corrispondenza”, in quanto «la circostanza che possa o debba essere trasmesso al cliente non lo qualifica in modo automatico e permanente come “corrispondenza”, agli effetti dell’art. 68, terzo comma, Cost.».

Se ben si comprende il senso di queste affermazioni, dunque, e a prescindere dalla specificazione “*in modo automatico e permanente*” (che sembra oggettivamente ridondante, quando non fuorviante), l’estratto conto deve essere considerato *sempre* e

comunque un documento autonomo, che può essere conosciuto e prelevato indipendentemente dalla trasmissione all’intestatario del conto. È come se, *mutatis mutandis*, fosse spedita a casa di un soggetto determinato la copia di un giornale quotidiano: il fatto che sia spedita per posta non trasforma quella copia in una corrispondenza (segreta). Vi sarebbero infatti due dei tre caratteri tipici della nozione di corrispondenza, ovvero l’inter-subiettività e l’attualità della comunicazione, ma mancherebbe quello della segretezza.

Ma se così è, e mi pare che correttamente sia così, non si ha dissociazione tra il contenuto e la sua modalità di comunicazione, perché è il contenuto dell’atto che non può essere oggetto di corrispondenza tutelabile *ex art. 15 e 68, 3° comma, Cost.* Questa è perlomeno la conclusione cui giunge la Corte, che la stessa dichiara diversa da quella propria della giurisprudenza di legittimità.

PAOLO VERONESI

Nella sentenza n. 170/2023 la Corte precisa che se gli organi inquirenti avessero appreso l’estratto conto del parlamentare nel più ampio contesto di una sua spedizione al correntista, sarebbero senz’altro entrate in gioco le garanzie che gli artt. 15 e 68, comma 3, Cost., riservano alla corrispondenza *tout court* e, più specificamente, a quella dell’eletto. In tal senso, viene adesivamente citata anche la giurisprudenza di legittimità, la quale, nel caso di sottrazione delle corrispondenze bancarie, registra il reato di cui all’art. 616 c.p. Nella vicenda in discussione, tuttavia, la Corte conclude che non si possa tecnicamente ragionare di un autentico sequestro non autorizzato di corrispondenza. Non si era infatti “bloccato” l’estratto conto nel quadro di una spedizione comunque indirizzata al parlamentare, bensì il mero documento contabile dell’ente bancario, acquisito dagli inquirenti in tutt’altro modo. Per la Corte, insomma, la circostanza che l’estratto conto possa o debba essere trasmesso riservatamente al cliente non lo qualifica di per sé come “corrispondenza”, ai sensi dell’art. 68, comma 3, Cost. Esso costituisce invece «un documento che ha una funzione e una valenza autonoma, indipendente dalla spedizione al correntista», contenendo null’altro che un riepilogo delle scritture contabili della banca, tali da fotografare le operazioni di dare e di avere relative al conto corrente. Un simile documento può quindi venire spedito al parlamentare, ma anche essere semplicemente consegnato nelle sue mani, utilizzato per altre pratiche interne all’istituto, inviato alla Banca d’Italia o da questa allegato per segnalare operazioni sospette (come nel caso), richiesto/acquisito direttamente dai magistrati nello svolgimento delle loro indagini: è insomma (solo) la spedizione a renderlo oggetto di una vera “corrispondenza”. Gli argomenti adottati dalla Corte potrebbero apparire capziosi ma poggiano, invece, su basi solide. Come la stessa Consulta ha ragionevolmente affermato in numerose occasioni, l’art. 68, comma 3, Cost., non tutela infatti «genericamente e indiscriminatamente la riservatezza del parlamentare, la cui protezione è affidata alle conferenti norme valevoli per la generalità dei consociati». Esso impone invece l’autorizzazione della Camera di appartenenza solo

per compiere, nei confronti dei membri del Parlamento, gli specifici atti elencati dalla previsione costituzionale. Sono (solo) tali atti (e non altri) a essere ritenuti pericolosamente suscettibili d’incidere sul mandato elettivo. Le autorizzazioni richieste dall’art. 68 Cost. si configurano dunque (e rigorosamente) *ad acta*, e come tali vanno interpretate e applicate (si v., ad es., le sentt. nn. 188/2010 e 74/2013). Tra gli atti qui elencati, suscettibili di autorizzazione, non compare quello che ha costituito oggetto di sequestro nel caso specifico, mentre nessuna norma vieta di svolgere indagini bancarie sul parlamentare, né di acquisire altri dati utili ad accertamenti di tal genere. Come ha del resto più volte sottolineato la Corte, «le prerogative poste a tutela della funzione parlamentare comportano una deroga al principio di parità di trattamento davanti alla giurisdizione – principio che è all’origine della formazione dello Stato di diritto – e devono perciò essere interpretate alla luce della loro *ratio*, evitando improprie letture estensive» (*ex multis*, sentt. n. 390/2007 e 74/2013). Anche perché – tornando al caso – molti documenti (bancari o d’altra natura) potrebbero costituire potenziali oggetti di corrispondenza, ma sarebbe evidentemente assurdo condurre alle estreme conseguenze un simile argomento, imponendo che possano essere acquisiti solo previa autorizzazione.

III Domanda

Sempre con la sentenza n. 170/2023 i messaggi di posta elettronica e Whatsapp del parlamentare sono stati ritenuti riconducibili alla nozione di «corrispondenza», costituzionalmente rilevante, affermando che la relativa tutela non si esaurisce con la ricezione del messaggio da parte del destinatario, ma perdura fin tanto che esso conservi carattere di attualità e interesse per gli interlocutori. Come giudica il bilanciamento che detto criterio comporta?

FRANCESCA BIONDI

La soluzione offerta dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 170 del 2023 (poi confermata dalla sentenza n. 227 del 2023, al n. 8.5 del considerato in diritto) ha segnato una svolta significativa, non solo per la definizione del perimetro applicativo delle prerogative parlamentari, ma anche per le garanzie che l’art. 15 Cost. offre a tutti i cittadini: e non di bilanciamento si tratta, bensì di offrire una lettura corretta del dettato costituzionale. Per giungere a ciò, la Corte supera un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità.

Il diritto vivente (v., tra le ultime, Cass. pen., sez. II, 19 ottobre 2022, n. 39529; Cass. pen., sez. VI, 8 giugno 2022, n. 22417; Cass. pen., sez. V, 6 maggio 2021, n. 17552) – richiamato non a caso dalla Procura a fondamento delle proprie difese – sino a quel momento era costante nell’affermare che i messaggi di natura telematica non possono qualificarsi come “corrispondenza” una volta recapitati sul dispositivo del destinatario; da quel momento, essi sono meri “documenti”, sicché è legittima la loro

acquisizione nel procedimento mediante semplice riproduzione fotografica ex art. 234 c.p.p., con esclusione delle garanzie previste per le intercettazioni ex art. 266 ss. c.p.p. e di quelle relative al sequestro di corrispondenza di cui all’art. 254 c.p.p. In altre parole, ad avviso di tale orientamento, le guarentigie di cui agli artt. 15 e 68, comma 3, Cost. divengono inoperanti non appena il messaggio viene recapitato.

Come è facilmente intuibile, ciò determina uno svuotamento della portata delle richiamate disposizioni costituzionali. Confinare, infatti, la nozione di “corrispondenza” alle sole comunicazioni in corso di svolgimento equivale a darne un’interpretazione così restrittiva da limitare la tutela costituzionale ai casi, ormai rarissimi, di corrispondenza cartacea *in itinere* e, addirittura, di annullarla per i servizi di messaggistica istantanea e le e-mail, in cui all’invio, per ragioni tecnico-informatiche, segue immediatamente la ricezione. Le forme di comunicazione universalmente oggi più utilizzate, insomma, secondo questa giurisprudenza, sono sottratte alle garanzie della riserva di legge e di giurisdizione di cui all’art. 15 Cost. (e, per i parlamentari, a quelle aggiuntive di cui all’art. 68, comma 3, Cost.).

La Corte, come accennato, supera (e smentisce) questo orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, con una motivazione coerente e ben strutturata.

Ad avviso del Giudice delle Leggi, la prima ragione per la quale l’orientamento della Corte di cassazione non può essere condiviso è di ordine logico. Se la *ratio* dell’art. 68, terzo comma, Cost. non è quella di prefigurare un privilegio del singolo parlamentare in quanto tale, ma una prerogativa strumentale alla salvaguardia delle funzioni parlamentari, limitarla alle sole comunicazioni in corso di svolgimento significherebbe, per le ragioni anzidette, privarla di significato.

Peraltro, l’interpretazione proposta dalla giurisprudenza di legittimità espone al rischio di un’elusione del dettato costituzionale da parte degli organi inquirenti, i quali anziché captare le comunicazioni nel momento in cui si svolgono, possono attenderne la conclusione (che nel caso dei messaggi elettronici è, come detto, pressoché coeva), per poi acquisire il dispositivo in cui vi sia traccia del contenuto.

A quanto sopra, la Corte aggiunge ulteriori argomenti, parimenti condivisibili, che è utile ricordare.

Anzitutto, richiamando la sent. n. 38 del 2019 in materia di tabulati telefonici, la Corte evidenzia che se la tutela di cui all’art. 15 Cost. e all’art. 68, terzo comma, Cost. si estende anche ai dati esteriori delle comunicazioni (quali appunto sono i tabulati), non si vede come possano essere esclusi dalla medesima copertura costituzionale i messaggi WhatsApp e la posta elettronica, anche se già recapitati. Nessuna differenza ontologica sussiste tra una conversazione o una comunicazione conservata sul dispositivo e il documento che ne rivela i dati identificativi estrinseci. Anzi, può dirsi, a ragione, che il sequestro dei messaggi di posta elettronica e WhatsApp ha una capacità intrusiva addirittura maggiore a quella dell’acquisizione di un tabulato, dal momento che non solo è possibile risalire ai dati identificativi estrinseci delle comunicazioni, ma anche (e soprattutto) al contenuto delle stesse.

In secondo luogo, viene richiamata la giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, che aveva ricondotto sotto la nozione di corrispondenza non solo le

comunicazioni elettroniche, ma specificamente i messaggi già recapitati e conservati sul dispositivo del destinatario (casi *Bărbulescu c. Romania* con riguardo alla messaggistica istantanea, e *Saber c. Norvegia*, con riferimento al sequestro di e-mail e WhatsApp).

Infine, viene valorizzato un filone della giurisprudenza di legittimità sull’interpretazione degli artt. 616 e 617 c.p., rubricati rispettivamente “Violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza” e “Cognizione, interruzione o impedimento di illeciti di comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche”. Ad avviso di tale giurisprudenza, le due fattispecie considerate hanno ambiti operativi ben definiti dalla diversa configurazione dell’oggetto della materia: l’art. 617 c.p. si riferisce al profilo “dinamico” della comunicazione umana, mentre l’art. 616 c.p. individua la comunicazione nel suo profilo “statico”, e cioè il pensiero già comunicato o da comunicare fissato su supporto fisico o altrimenti rappresentato in forma materiale, l’unico a poter essere oggetto, quindi, di corrispondenza.

In definitiva, plurimi argomenti conducono la Corte costituzionale, con la sent. n. 170 del 2023, a segnare un deciso cambio di passo rispetto al diritto vivente che si era formato sulla nozione di “corrispondenza”, dando un’interpretazione delle garanzie costituzionali calibrata sulle caratteristiche dei nuovi mezzi di comunicazione telematici.

Si tratta di una soluzione condivisibile e di fondamentale importanza, che travalica i confini della materia oggetto del conflitto – la tutela delle comunicazioni dei parlamentari ex art. 68, terzo comma, Cost. – e dispiega i suoi effetti sulla generalità dei consociati: se tale è la nozione di corrispondenza, tutte le garanzie di cui all’art. 15 Cost. devono essere estese alle forme di comunicazione oggi più utilizzate dai cittadini.

Una decisione, quindi, di cui la giurisprudenza non può ora non tenere conto con riferimento a tutti i cittadini, non solo ai parlamentari. E, infatti, con ordinanza 30 novembre 2023, n. 47798, la Corte di Cassazione, III sezione penale, ha già rimesso alle Sezioni Unite la questione relativa alla natura giuridica e al regime di acquisizione in sede processuale dei messaggi scambiati su chat di gruppo, chiedendo, in particolare, se si tratti di acquisizione di documenti e di dati informatici ai sensi dell’art. 234-*bis* cod. proc. pen., di acquisizione di documenti ex art. 234 cod. proc. pen. oppure se ciò sia riconducibile ad altra disciplina relativa all’acquisizione di prove; inoltre, se «tale acquisizione debba essere oggetto, ai fini della utilizzabilità dei dati in tal modo versati in atti, di preventiva o successiva verifica giurisdizionale della sua legittimità da parte della Autorità Giurisdizionale nazionale».

EDUARDO GIANFRANCESCO

La sentenza n. 170/2023 risolve, con la “forza” di una pronuncia della Corte costituzionale, una duplice questione interpretativa in tema di confini della libertà di “corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione”.

La prima, da tempo presente nel dibattito scientifico e nell’esperienza giurisprudenziale, attiene al momento finale della garanzia costituzionale della libertà

suddetta; garanzia che – chiarisce la Corte - deve considerarsi estesa al periodo successivo alla ricezione della corrispondenza (anche elettronica) da parte del destinatario «fino a quando, per il decorso del tempo, essa non abbia perso ogni carattere di attualità, in rapporto all’interesse alla sua riservatezza, trasformandosi in un mero documento “storico”» (n. 4.4. del *Considerato in diritto*).

La seconda, di più recente emersione, attiene all’assimilabilità dei messaggi di posta elettronica e WhatsApp alla nozione di corrispondenza *ex art. 15 e, soprattutto, 68, comma 3, Cost.*

E’ il caso di sottolineare subito l’importanza di tale ultima previsione che nella formulazione conseguente alla l. cost. 29 ottobre 1993, n. 3 ha introdotto nel perimetro della garanzia per i membri delle Camere il “sequestro di corrispondenza” con conseguente estensione della garanzia stessa successivamente al momento della ricezione della “corrispondenza”.

Ci si potrebbe chiedere se tale previsione ampliativa poteva essere limitata nella sua portata ai soggetti particolari ai quali è riferita, ovvero ai soli parlamentari, in ragione della diversa valenza della “corrispondenza” ai fini dell’esercizio del libero mandato parlamentare rispetto a quella che essa assume per gli altri consociati per i quali avrebbe potuto continuare a sostenersi l’esaurimento della specifica garanzia offerta dall’art. 15 Cost. con il momento della ricezione. La sentenza in esame non segue questa via di diversificazione e mantenendo - fino ad un certo punto, come si vedrà subito *infra* – un parallelismo tra l’oggetto della garanzia dell’art. 68, comma 3, Cost. e quella dell’art. 15 Cost. estende anche per i non parlamentari la garanzia costituzionale alla corrispondenza ormai acquisita dal destinatario. In questo senso non può non colpire la circostanza come sia la norma “speciale” (l’art. 68, comma 3, Cost.) a rifluire sulla portata della norma generale (l’art. 15 Cost.).

Con specifico riferimento alla prima questione interpretativa cui si accennava ciò comporta che l’interprete d’ora in poi dovrà confrontarsi con la spinosa questione del momento della cessazione dell’attualità della corrispondenza e, quindi, della garanzia costituzionale... Quello della nozione di “corrispondenza attuale” è un problema di non facile soluzione, in grado di dar vita ad un contenzioso complesso e forse per questa ragione – ma è un’illusione di chi scrive – i favori della giurisprudenza di legittimità (onestamente richiamata dalla sentenza in esame al n. 4.3 del *Considerato in diritto*) andavano alla tesi dell’esaurimento della garanzia costituzionale con il momento della ricezione del messaggio.

Non è arduo ipotizzare un incremento del contenzioso, sia con riferimento ai soggetti privati, sia con riferimento ai membri delle Camere, con possibile ricorso, in questo ultimo caso, allo strumento del conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato.

Proprio con riferimento alla delimitazione temporale della garanzia ci si può interrogare se qualche elemento di guida ed aiuto per l’interprete non si ponga, in particolare, proprio per quanto riguarda il requisito dell’ “attualità” della corrispondenza per i membri delle Camere. Valorizzando il nesso funzionale tra garanzia offerta dall’art. 68, comma 3, Cost. e salvaguardia delle funzioni parlamentari e del mandato elettivo (sul quale la sentenza insiste, richiamando anche propri precedenti: cfr. n. 4.4.

del *Considerato in diritto*), si potrebbe infatti circoscrivere al mandato parlamentare in corso l’ “attualità” della corrispondenza e della garanzia costituzionale di essa. In questo senso può essere letto un passaggio contenuto nel penultimo paragrafo del n. 4.4. del *Considerato in diritto* della decisione.

Le vie della garanzia costituzionale della libertà di corrispondenza tornerebbero così in parte a differenziarsi: paradossalmente, rispetto a quanto si osservava in apertura, più circoscritte – e forse più nitide – per quanto riguarda la prerogativa funzionale prevista dall’art. 68, comma 3, Cost.; più ampie – ma più problematiche - per chi usufruisce della generale garanzia offerta dall’art. 15 Cost.

Con riferimento alla seconda questione interpretativa risolta dalla pronuncia in esame, ci si può chiedere quanto la recisa riconduzione dei sistemi di messaggistica istantanea in genere (in particolare nella sentenza viene in questione WhatsApp) alla nozione di corrispondenza, “apparendo del tutto assimilabili a lettere o biglietti chiusi” (così il n. 4.1 del *Considerato in diritto* della decisione in esame), reggerà alla prova dei fatti.

Se tale assimilazione può ancora reggere con riferimento alla posta elettronica a mezzo di *e-mail* indirizzate a cerchie ristrette di destinatari essa sembra entrare in crisi di fronte a comunità di utenti (di soggetti corrispondenti, seguendo l’impostazione della sentenza...) di servizi di messaggistica estremamente ampie se non indeterminate, come spesso avviene. Ciò può apparire ancora più evidente ed accentuato con riferimento all’uso che di tali sistemi si può fare nello svolgimento dell’attività politica, ivi compresa quella inerente il rapporto eletto-elettore, ove l’interesse è mantenere un rapporto di *comunicazione* con una platea di soggetti più ampia possibile, non preoccupandosi, ma anzi felicitandosi che appartenenti alla comunità invitino e coinvolgano altri soggetti.

In questo contesto si pone il problema di fino a che punto si rimanga all’interno di una comunità “chiusa” che chiama in gioco la garanzia dell’art. 15 e dell’art. 68, comma 3, Cost. e quando, nei fatti e per come è concretamente strutturata tale comunità, essa si presenti come indeterminata, venendo in gioco la previsione dell’art. 21 Cost. e, per il parlamentare, la garanzia offerta dall’art. 68, primo comma, Cost.

A voler comunque riconoscere il carattere chiuso di comunità di utenti comunque ampie e variegata ci si può chiedere invece se ci si trovi di fronte a qualcosa che somiglia maggiormente ad una “comunicazione” tra una molteplicità elevata di soggetti (ancorché determinati) piuttosto che ad una “corrispondenza”. Soprattutto, dal punto di vista pratico, sembra che si possa facilmente verificare l’ipotesi in cui nel corso di procedimenti giudiziari di intercettazione di uno dei molti appartenenti alla comunità di soggetti in interlocuzione ci si imbatta nella comunicazione/corrispondenza del parlamentare.

Avere escluso, come fa la sentenza in esame nel n. 5.1 del *Considerato in diritto*, l’esperibilità dello strumento offerto dall’art. 6 della l. n. 140/2003 nei casi di intercettazione “occasionale” (come ha cura di definirla la sent. n. 157 del 2023), imponendo il ricorso all’autorizzazione preventiva *ex art.* 4 della medesima legge, sembra in grado di creare non pochi problemi di funzionalità. Sotto questo punto di

vista un migliore coordinamento con le affermazioni della sent. n. 157 sarebbe stato auspicabile, soprattutto se si tiene conto che tale decisione valorizza comunque il coinvolgimento della Camera di appartenenza del parlamentare intercettato, attraverso la valutazione della Camera stessa *ex art.* 6, comma 2, della l. n. 140/2003, in conformità al “canone di leale collaborazione istituzionale” (n. 10.1 del *Considerato in diritto* della sent. n. 157 del 2023).

FEDERICO GIRELLI

La Corte costituzionale, in effetti, sempre nell’ottica di definire l’alveo applicativo dell’art. 68, comma 3, Cost., si dilunga nell’esplicare la portata dell’art. 15 Cost. per chiarire come vada inteso oggi il concetto di «corrispondenza», facendo riferimento, oltre che alla propria, anche alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, a quella di Cassazione ed al dato positivo interno. La conclusione è che lo scambio di messaggi elettronici costituisce «corrispondenza» ai sensi degli artt. 15 e 68, comma 3, Cost.; sul punto la Corte costituzionale è più che esplicita, afferma in modo perentorio che questo «non può essere revocato in dubbio». La *quaestio iuris* vera e propria del caso di specie, allora, verte sulla persistente qualificazione come «corrispondenza» dei messaggi WhatsApp e di posta elettronica, una volta che siano ricevuti e letti dal destinatario e restino conservati nella memoria dei dispositivi elettronici di mittente e destinatario. Le ragioni a sostegno della soluzione indicata appaiono condivisibili, ancorché la Corte avrebbe potuto precisarne ulteriormente le conseguenze operative. È evidente che se l’immunità, funzionale a garantire la “libera” esplicazione del mandato, come ribadito costantemente dalla giurisprudenza costituzionale sin dalla sentenza “capostipite” in materia, la n. 390/2007, coprisse solamente le «comunicazioni in corso di svolgimento», oggi sarebbe svuotata di contenuto. È indubitabile, infatti, che ben facilmente potrebbero darsi condizionamenti sull’esercizio del mandato parlamentare tramite la conoscenza del contenuto dei messaggi già pervenuti al destinatario. Se questi fossero da considerare semplici «documenti», sarebbe agevole per l’autorità giudiziaria «eludere l’obbligo costituzionale» di richiesta preventiva di autorizzazione al «sequestro di corrispondenza», sequestrando i dispositivi (che contengono i messaggi) una volta che il flusso comunicativo sia concluso, che nel caso delle comunicazioni elettroniche è pressoché istantaneo. Inoltre, la giurisprudenza costituzionale con riferimento all’art. 15 Cost e, per ciò che qui in particolare interessa, all’art. 68, comma 3, Cost. già ha chiarito come i tabulati telefonici, che recano i «dati esteriori delle comunicazioni», ricadano nel raggio di tutela costituzionale e nell’operatività della prerogativa parlamentare. Essi, infatti, sono idonei ad «aprire squarci di conoscenza sui rapporti di un parlamentare, specialmente istituzionali», che trascendono le esigenze di una specifica indagine e che involgono magari altri membri del Parlamento, la cui «indipendenza e [...] libertà della funzione» parimenti non va compromessa. Se allora l’alveo applicativo dell’immunità ricomprende i tabulati, «è impensabile» che da esso sia escluso il «sequestro di

messaggi elettronici», visto che questi ultimi sono rivelatori non solo dei dati estrinseci della comunicazione, ma anche del loro stesso contenuto, mostrando così un’«attitudine intrusiva tendenzialmente maggiore». Ciò detto, il punto di equilibrio, di mediazione, se si vuole, viene definito nella fissazione di un orizzonte temporale di operatività della prerogativa: è questo il senso del carattere di «attualità», di cui parla la Corte. I messaggi in parola possono essere considerati corrispondenza ai fini dell’art. 68, comma 3, Cost., purché, appunto, conservino il carattere di «attualità», che è presunto quando i messaggi siano stati scambiati in corso di mandato e «a una distanza di tempo non particolarmente significativa rispetto al momento in cui dovrebbero essere acquisiti». La Corte, inoltre, in chiusura della sentenza, così come aveva fatto nella sentenza n. 390/2007, dà delle istruzioni operative all’autorità giudiziaria, delinea, per usare le sue parole, un «modulo procedurale» da seguire nel caso, come nella specie, in cui in dispositivi elettronici di terze persone siano contenuti messaggi di un parlamentare. Le “linee guida” date paiono ispirate alla procedura da seguire nel momento in cui ci si trova di fronte a un luogo che potrebbe costituire “domicilio del parlamentare”. Della questione la Corte si è occupata nella sentenza n. 58/2004. In quest’occasione si è chiarito che di fronte ad un locale, che potrebbe costituire domicilio di un parlamentare, l’autorità giudiziaria deve sospendere l’esecuzione della perquisizione in atto e richiedere alla Camera di appartenenza l’autorizzazione prescritta dall’art. 68, comma 2, Cost. Analogamente, se nel corso dell’opera di estrazione di messaggi elettronici da un dispositivo sequestrato ad un soggetto terzo si riscontra che alcuni di essi sono intercorsi con un membro del Parlamento, occorre sospendere l’estrazione e richiedere l’autorizzazione (preventiva) alla Camera di appartenenza ex art. 4 della legge n. 140/2003. Insomma, così come di fronte ad uno spazio fisico ove si esplica il mandato parlamentare bisogna arrestarsi e richiedere l’autorizzazione per accedervi, allo stesso modo nel momento in cui l’autorità giudiziaria ha contezza che sta per intrudersi nello “spazio digitale” del parlamentare deve sospendere l’attività e richiedere l’autorizzazione per poterla proseguire. Tale *modus operandi*, però, comporta che di fatto anche il terzo interlocutore del parlamentare finisca per beneficiare dell’immunità. Pertanto, nella logica della sentenza n. 390/2007, la Corte, che ha tenuto ad esplicitare come la soluzione prospettata costituisca «un punto di equilibrio tra gli interessi in gioco, evitando inopportune dilatazioni degli effetti propri della prerogativa parlamentare», avrebbe potuto magari precisare che per utilizzare il contenuto dei messaggi solamente nei confronti del terzo titolare del dispositivo non andrebbe in realtà richiesta l’autorizzazione camerale. In proposito va rilevato che nella successiva sentenza n. 227/2023 la Corte conferma quanto statuito nella sentenza n. 170/2023, «modulo procedurale» compreso, ma si premura di esplicitare nel *decisum* che l’annullamento degli atti lì disposto vale «limitatamente alla posizione di Stefano Esposito», onde rimarcare che dell’immunità gode solo il parlamentare, considerato, poi, che in motivazione già aveva puntualizzato che solo le intercettazioni effettuate quando il senatore Esposito era in carica necessitano dell’autorizzazione della Camera di appartenenza.

LUCA IMARISIO

La parte delle motivazioni relativa alla ricostruzione delle nozione costituzionale di corrispondenza e alla riconduzione ad essa dei messaggi di posta elettronica, in primo luogo quelli scambiati attraverso applicazioni quali WhatsApp, appare nel complesso convincente, anche in relazione all’individuazione del discrimine tra intercettazione di comunicazioni e sequestro di corrispondenza: discrimine legato non (come prospettato dalla giunta parlamentare) al carattere orale o scritto della comunicazione, ma alla necessaria presenza, nell’intercettazione, di due elementi, da un lato la contestualità temporale di comunicazione e intercettazione, dall’altro il carattere occulto di quest’ultima. Elementi che, in relazione ai messaggi *whatsapp* rinvenuti su di un apparecchio elettronico verrebbero apparentemente a mancare. Da tale premessa la Corte parte per argomentare l’esigenza di una nozione di attualità della comunicazione più elastica sotto il profilo temporale, il che apre, peraltro una diversa questione, non risolta dalla pronuncia della Consulta, relativa all’ampiezza temporale del dato di tale “attualità estesa” di una comunicazione qualificabile come corrispondenza.

Secondo la nota definizione di Antolisei [*Manuale di diritto penale*, Milano, 2003, 253], il contenuto di una intercorsa comunicazione cessa di avere natura di corrispondenza quando “per decorso del tempo od altra causa, non le si può assegnare che un valore meramente retrospettivo, affettivo, collezionistico, storico, artistico, scientifico o probatorio”. Una perdita di attualità (con conseguente fuoriuscita dal regime giuridico della tutela della corrispondenza) che può estendersi, dunque, ad un periodo successivo alla presa di conoscenza del contenuto della comunicazione, ma non può indefinitamente protrarsi.

All’obiezione degli organi giudiziari resistenti secondo cui rimettere alla soggettiva percezione delle parti coinvolte la determinazione dei confini temporali di un perdurante “interesse alla riservatezza” creerebbe incertezze applicative, la Corte ribatte con l’osservazione secondo cui il carattere dell’attualità della comunicazione deve “presumersi, sino a prova contraria, quando si discuta di messaggi scambiati – come nella specie – a una distanza di tempo non particolarmente significativa rispetto al momento in cui dovrebbero essere acquisiti e nel corso dello svolgimento del mandato parlamentare in cui tale momento si colloca, e per giunta ancora custoditi in dispositivi protetti da codici di accesso”. La nozione di “distanza di tempo non particolarmente significativa” appare in effetti piuttosto evanescente. A distanza di diversi mesi dal momento in cui la comunicazione è intercorsa, quale valore “attuale” può essere riconosciuto al contenuto del messaggio WhatsApp scambiato, se non quel valore ormai solo “retrospettivo” o “probatorio” che, però, dovrebbe connotare proprio quelle comunicazioni che sono ormai passate dallo stato di “corrispondenza” a quello di mero “documento”? A meno di considerare rilevante una perdurante attualità legata al persistere di uno specifico interesse soggettivo a un (divieto di) utilizzo ad opera della magistratura quale strumento di prova. Il che pare però trascendere i limiti e le finalità della prerogativa parlamentare.

EMANUELE ROSSI

Tralasciando – come si è detto – i profili relativi alla lesione di funzioni parlamentari, le decisioni si concentrano sugli aspetti relativi alle modalità con cui certi documenti sono stati acquisiti. Il punto che mi pare meriti una specifica attenzione è quello attinente al concetto di *corrispondenza*.

Ricordiamo che alla corrispondenza fa richiamo l’art. 15 Cost. (che sancisce l’inviolabilità della relativa libertà e segretezza per tutti i consociati) e l’art. 68, terzo comma, Cost. (che prevede l’obbligo dell’autorizzazione per sottoporre i membri del Parlamento “a sequestro di corrispondenza”): quest’ultimo confermato testualmente dall’art. 4 della l. n. 140/2003.

Va premesso che, come meglio si dirà, la decisione della Corte fa leva sull’art. 15, e quindi ha una valenza generale ovvero non limitata alla questione delle garanzie parlamentari.

Essa ritiene che sicuramente «lo scambio di messaggi elettronici – e-mail, SMS, WhatsApp e simili – rappresent(a), di per sé, una forma di corrispondenza»: se in un primo passaggio tale affermazione sembra essere limitata mediante il richiamo “in linea generale”, poco dopo essa assume valore assoluto, là dove si legge che «Posta elettronica e messaggi inviati tramite l’applicazione WhatsApp (appartenente ai sistemi di cosiddetta messaggistica istantanea) rientrano, dunque, a pieno titolo nella sfera di protezione dell’art. 15 Cost., apparendo del tutto assimilabili a lettere o biglietti chiusi».

Sofferamoci un momento su tale assimilazione. Che essa abbia un’evidente ragionevolezza complessiva non vi è dubbio: se per corrispondenza si continuasse a ritenere esclusivamente quella con busta e francobollo la garanzia costituzionale altro non sarebbe che un fossile giuridico.

Al contempo, tuttavia, essa pone alcuni interrogativi sul piano della tutela costituzionale (generale, vale a dire *non relativa* ai parlamentari): se si tratta di corrispondenza, infatti, di essa deve essere garantita la libertà e la segretezza, ai sensi dell’art. 15 Cost. Ma mentre per una lettera inviata mediante busta chiusa è relativamente semplice impedire che ne sia violata la segretezza, altrettanto può dirsi per i messaggi e-mail o via WhatsApp (o anche con altri strumenti informatici, evidentemente)? Mi pare difficile sostenerlo: sia perché in comunicazioni che, come queste, sono determinate da sistemi informatici la segretezza è condizionata da una serie di elementi di natura tecnologica difficilmente controllabili e verificabili (che potrebbero consentire a terzi di conoscere il contenuto di un messaggio scambiato tra altri). Ma sia anche perché un messaggio di quel genere può essere facilmente inviato (sia dal destinatario che dal mittente) ad altri, e magari anche a più altri (ad esempio, ad un gruppo su WhatsApp), o addirittura essere trasferito sui social: mentre nel primo caso si potrebbe parlare di una ‘corrispondenza’ inviata in tempo reale e simultaneamente, in via unitaria, a più destinatari, determinati *a priori*, nel caso dei social la distanza tra corrispondenza e libera manifestazione del pensiero tende a ridursi notevolmente. E in entrambi i casi si pone la questione se il messaggio così comunicato

non cessi di essere “corrispondenza”, almeno tra il mittente originario e il destinatario originario.

Ed ancora: nelle funzionalità che sono proprie di WhatsApp vi sono anche i messaggi vocali, che devono coerentemente essere considerati corrispondenza. Ed infatti la stessa Corte, nella presente sentenza, smentendo la Giunta per il Senato, ritiene che anche le comunicazioni orali (trasmesse via WhatsApp o mediante file audio trasmessi per posta elettronica) costituiscono corrispondenza e non intercettazione. Tuttavia, anche in questo caso le linee di confine tra una tipologia ed un’altra sono assai mobili. Uno scambio di messaggi vocali ripetuto e ravvicinato (come è frequente oggi ascoltare soprattutto tra i più giovani) è una “corrispondenza” o non è piuttosto una “conversazione”? E perciò, visto dall’altro punto di vista, una “conversazione” che altro è se non una “corrispondenza vocale” ripetuta e ravvicinata? Qui sta un punto non secondario di differenza tra la “vecchia” corrispondenza cartacea e quella attuale cui ci si riferisce: ben difficilmente lo scambio di lettere poteva avere quel carattere di immediatezza che uno scambio “in tempo reale” (per riprendere un’espressione gergale ormai in voga, e che la stessa Corte utilizza) indubbiamente produce.

Le domande poste non sono oziose, in quanto sia la Costituzione che la legge ordinaria impongono di distinguere tra le *conversazioni e comunicazioni* (alle quali può essere rivolta l’intercettazione) e la *corrispondenza* (per la quale è disciplinato il sequestro).

Tralasciando tali questioni, arriviamo al punto a mio avviso centrale della motivazione della Corte sul punto specifico. Ovvero: fino a quando il messaggio inviato e ricevuto è “corrispondenza” e quando invece perde tale qualifica? Per la Corte, la tutela della corrispondenza si protrae «anche dopo la ricezione da parte del destinatario, almeno fino a quando, per il decorso del tempo, essa non abbia perso ogni carattere di attualità, in rapporto all’interesse alla sua riservatezza, trasformandosi in un mero documento “storico”» (riprendendo sul punto le posizioni a suo tempo espresse da P. Barile).

Dunque, per la Corte, la non utilizzabilità del messaggio deve protrarsi verso l’infinito: nel caso del parlamentare, quasi sicuramente fino al termine del suo mandato. In ogni caso, spetterà alle Procure valutare se il tempo trascorso sia sufficiente a far diventare “storico” il documento e quindi a procedere alla sua utilizzazione, ovvero a richiedere l’autorizzazione parlamentare ad evitare il rischio di vedersi proposto un conflitto dalla Camera di appartenenza del parlamentare [come suggerisce N. D’ANZA, *La Corte costituzionale estende ai soggetti non parlamentari l’immunità di cui all’art. 68, comma 3, Cost. con riguardo alla corrispondenza scambiata con membri del Parlamento*, in *Forum di Quaderni costituzionali*, 3/2023, 115].

Ciò ha tuttavia conseguenze anche su un diverso piano. Secondo la Corte, infatti, si ha intercettazione quando siano attive due condizioni, per la prima delle quali «la comunicazione deve essere in corso nel momento della sua captazione da parte dell’*extraneus*; questa deve cogliere, cioè, la comunicazione nel suo momento “dinamico”, con conseguente estraneità al concetto dell’acquisizione del supporto fisico che reca memoria di una comunicazione già avvenuta (dunque, nel suo momento

“statico”)». Applicando il criterio sopra espresso alla conversazione via e-mail o WhatsApp se ne trae la conseguenza che questa potrà essere intercettata (nei confronti del parlamentare) soltanto se previamente autorizzata (ai sensi dell’art. 4 della legge n. 140/2003), e non potrà essere invece autorizzata *ex post* (vale a dire ai sensi dell’art. 6 della legge n. 140/2003), in quanto una volta recapitato il messaggio è parte di una “comunicazione già avvenuta”.

Che dire, in conclusione, di questo indirizzo giurisprudenziale? Esso risulta evidentemente fondato sull’art. 15 Cost. e, di riflesso e per coerenza, sull’art. 68, terzo comma, Cost.: in altri termini la Corte, fornendo l’interpretazione della tutela da accordare a tutti i cittadini, àncora con forza la tutela da assicurare ai parlamentari, evitando possibili discriminazioni. Così che i parlamentari devono essere tutelati (nei riguardi degli aspetti indicati) alla pari di tutti gli altri cittadini, titolari del diritto inviolabile sancito dall’art. 15 Cost. (in tal senso anche L.M. TONELLI, *Un’estensione (eccessiva?) della nozione di «corrispondenza» in una recente sentenza della Corte costituzionale*, in *Osservatorio AIC*, 1/2024).

Tale accentramento sull’art. 15 rende superflua – sul punto specifico – la stessa previsione dell’art. 68 Cost., con la relativa tutela dell’indipendenza del Parlamento, in quanto la corrispondenza del parlamentare non può essere utilizzata non in quanto altrimenti si tratterebbe di un’invasione della sfera di autonomia delle Camere, ma in quanto il parlamentare è un cittadino come gli altri. Se così è, la sentenza in questione non risolve soltanto un conflitto tra poteri, ma si iscrive a pieno titolo nel filone della giurisprudenza delle libertà (in quanto “preordinata a dispiegare i suoi effetti a garanzia della generalità dei consociati”: P. VILLASCHI, *La sentenza n. 170 del 2023: la Corte costituzionale chiarisce il perimetro della nozione di corrispondenza e torna sull’interpretazione della legge n. 140 del 2003*, in *MediaLaws*, 28 ottobre 2023).

PAOLO VERONESI

Le conclusioni alle quali giunge la Corte paiono condivisibili (e sono ora ribadite per sintesi anche nella già citata sent. n. 227/2023). In particolare, sono evidenti i motivi che inducono la Consulta a ritenere che i messaggi di posta elettronica o spediti mediante WhatsApp vadano ricondotti alla nozione “attualizzata” di corrispondenza. Come precisa la Corte, quello di «corrispondenza» è infatti un concetto che abbraccia ogni comunicazione del pensiero umano tra due o più persone determinate, attuata in modo diverso dalla conversazione in presenza (reale o a distanza). Anche gli artt. 15 e 68, comma 3, Cost., prescindono perciò dalla natura del mezzo utilizzato, aprendosi agli aggiornamenti tecnologici degli strumenti (vecchi o nuovissimi) mediante i quali produrre e ricevere comunicazioni o (appunto) corrispondenza. «Posta elettronica e messaggi inviati tramite l’applicazione WhatsApp (appartenente ai sistemi di cosiddetta messaggistica istantanea) rientrano, dunque, a pieno titolo nella sfera di protezione dell’art. 15 Cost., apparendo del tutto assimilabili a lettere o biglietti chiusi» (la Corte cita anche la conforme giurisprudenza Cedu). Non per nulla, anch’essi tutelano la

riservatezza dei mittenti/destinatari mediante l’uso di codici di accesso o di altri meccanismi d’identificazione. Nel caso in discorso, ulteriori difficoltà sorgevano però allo *step* successivo: occorreva «stabilire, cioè, se mantengano la natura di corrispondenza anche i messaggi di posta elettronica e WhatsApp già ricevuti e letti dal destinatario, ma conservati nella memoria dei dispositivi elettronici del destinatario stesso o del mittente». *Contra* quanto sostenuto dalla Procura, la Corte precisa dunque che, come l’art. 15 Cost. (nei confronti di tutti), lo stesso l’art. 68, comma 3, Cost. «tuteli la corrispondenza dei membri del Parlamento – ivi compresa quella elettronica – anche dopo la ricezione da parte del destinatario, almeno fino a quando, per il decorso del tempo, essa non abbia perso ogni carattere di attualità, in rapporto all’interesse alla sua riservatezza, trasformandosi in un mero documento “storico”». Si respinge perciò la tesi per cui la corrispondenza già ricevuta e letta dal destinatario non sarebbe più tale, bensì un semplice documento, privo delle garanzie plasmate dall’art. 15 Cost. per tutti i cittadini e dall’art. 68, comma 3, Cost. per i parlamentari. Se fosse così, verrebbe ovviamente meno la necessità di un’autorizzazione preventiva al sequestro disposta dalla Camera d’appartenenza. La conclusione è perciò limpida e logica: deve ritenersi che, analogamente all’art. 15 Cost. (per quanto riguarda la generalità dei cittadini), a maggior ragione anche l’art. 68, comma 3, Cost., tuteli «la corrispondenza dei membri del Parlamento – ivi compresa quella elettronica – anche dopo la ricezione da parte del destinatario, almeno fino a quando, per il decorso del tempo, essa non abbia perso ogni carattere di attualità, in rapporto all’interesse alla sua riservatezza, trasformandosi in un mero documento “storico”». Nella circostanza non è neppure problematico stabilire – come potrebbe accadere in altre vicende – la persistente “attualità” della comunicazione, stante il breve lasso di tempo intercorso tra lo scambio dei messaggi incriminati e l’avvenuto sequestro, nonché in base al fatto che i primi erano stati acquisiti nel corso del mandato parlamentare dell’interessato, risultando ancora custoditi in dispositivi protetti da codici di accesso (lo stesso si riscontra anche nella fattispecie di cui alla già citata sent. n. 227/2023). Ciò vale però, afferma la Corte, «sino a prova contraria»: si lasciano dunque presagire occasioni in cui potrebbe essere necessario svolgere un ben più penetrante sindacato sul modo di esercizio del potere (e si ritorna, con ciò, ai temi proposti nella prima domanda di questo *Forum*).

IV Domanda

Le due vicende all’attenzione della Corte giustificano, per le diverse caratteristiche delle fattispecie concrete, una diversa soluzione in tema di intercettazioni occasionali? (Comunicato stampa del Caso Ferri 20/07/2023 – Comunicato stampa del Caso Renzi 27/07/2023).

FRANCESCA BIONDI

Ci viene ora chiesto, in estrema sintesi, se il fatto che in un caso si trattasse di acquisire la trascrizione di “whatsapp e messaggi di posta elettronica” (caso Renzi) e nell’altro di “comunicazioni intercettate attraverso il trojan” (caso Ferri) giustifichi, nel primo, l’esclusione in radice, da parte della Corte, dell’applicazione dell’art. 6 della l. n. 140/2003.

La risposta è positiva.

I “fatti” che hanno dato origine alle sentenze n. 157 del 2023 e n. 170 del 2023 sono, infatti, assai diversi tra loro.

Nel “caso Ferri”, quello deciso con la sentenza n. 157 del 2023, si discuteva di intercettazioni di comunicazioni, ancorché acquisite con il trojan, e il conflitto verteva sulla natura “occasionale” o “indiretta, ma mirata”, di esse: dunque, rispettivamente, sull’applicabilità dell’art. 6 o dell’art. 4 della l. n. 140 del 2003. L’oggetto del conflitto si inseriva, quindi, in quel filone della giurisprudenza costituzionale, ormai consolidato, che, sin dalla nota sentenza n. 390 del 2007, distingue tra intercettazioni indirette-mirate, da una parte, e occasionali, dall’altra, al fine di individuare la fonte primaria applicabile. L’unica peculiarità del caso – non rilevante, però, sul piano processuale – risiedeva nel fatto che a sollevare il conflitto non era stata l’autorità giudiziaria che aveva disposto le intercettazioni, bensì un altro organo, la Sezione disciplinare, che intendeva fare uso di tali intercettazioni.

Diversa la vicenda da cui è scaturita la sentenza n. 170 del 2023, in quanto oggetto di acquisizione da parte della Procura erano stati alcuni messaggi WhatsApp e di posta elettronica conservati sui telefoni cellulari dei dott. Ugo Manes e Marco Carrai e che questi avevano scambiato con il senatore Renzi. Non si rientrava, quindi, nel campo delle intercettazioni: al momento del compimento dell’atto di indagine non era, infatti, in corso di svolgimento alcuna intercettazione di comunicazione; l’autorità inquirente aveva, invece, proceduto al sequestro dei dispositivi mobili dei dott. Carrai e Manes, nei quali erano conservati alcuni messaggi scambiati con il senatore Renzi, che erano stati in questo modo acquisiti nel procedimento.

La questione, per la Corte, era nuova.

Essa, dopo aver affermato che i messaggi telematici conservati sul dispositivo del destinatario sono, a tutti gli effetti, “corrispondenza”, si è trovata obbligata sciogliere un ulteriore nodo, anch’esso mai affrontato prima, ossia chiarire quale modulo procedurale fosse applicabile, ai sensi della legge n. 140 del 2003, alle ipotesi di sequestro di corrispondenza, nel caso in cui questo “risulti casuale”. Com’è evidente, un conto è sequestrare la corrispondenza cartacea spedita *da* o indirizzata *a* un parlamentare, nel qual caso non vi è casualità per definizione; altro è trovarsi in mano un cellulare e scoprire “per caso” che ci sono messaggi indirizzati o inviati *da* o *a* un parlamentare.

Nella legge n. 140 del 2003 il sequestro di corrispondenza è disciplinato solo all’art. 4 cit., poiché il legislatore, evidentemente riferendosi solo a mezzi tradizionali di corrispondenza, immaginava che il sequestro potesse essere sempre autorizzabile preventivamente. Non pensava che, sequestrando il telefono di X, si potesse giungere a sequestrare, casualmente, la corrispondenza di un parlamentare.

Nel colmare la lacuna normativa, la Corte ritiene che l'unico modulo procedurale applicabile alle ipotesi di sequestro di corrispondenza sia ancora ed esclusivamente quello dell'autorizzazione preventiva ex art. 4 della legge n. 140 del 2003. Osserva, quindi, il giudice costituzionale che gli inquirenti, se dopo aver sequestrato il dispositivo di X, riscontrino messaggi intercorsi tra quest'ultimo e un parlamentare, devono sospendere l'estrazione di tali messaggi dalla memoria del dispositivo e chiedere l'autorizzazione preventiva al loro utilizzo, ex art. 4 cit., alla Camera di appartenenza del parlamentare.

Inoltre, ad avviso della Corte, «l'autorizzazione va chiesta, nei termini dianzi delineati, a prescindere da ogni valutazione circa la natura “mirata” o “occasionale” dell'acquisizione dei messaggi del parlamentare, operata tramite l'apprensione dei dispositivi appartenenti a terzi» (Considerato in diritto n. 5).

Si tratta di un passo importante, in quanto la Corte certifica che la distinzione tra captazioni indirette-mirate, da una parte, e occasionali, dall'altra, elaborata con riferimento alle intercettazioni di comunicazione, non è applicabile anche al sequestro di corrispondenza, il quale, essendo “statico”, deve essere sempre previamente autorizzato.

Infatti, diversamente dalle intercettazioni – le quali consistono in una attività prolungata nel tempo di captazione occulta di comunicazioni o conversazioni che debbono ancora svolgersi nel momento in cui l'atto investigativo è disposto – il sequestro di corrispondenza si risolve nell'acquisizione *uno actu* di messaggi comunicativi già avvenuti e conclusi: esso è, pertanto, incompatibile con un'attività investigativa “casuale”.

Un simile modulo procedurale garantisce, nella prospettiva del giudice costituzionale, un punto di equilibrio tra gli interessi in gioco, permettendo agli organi inquirenti, che anche prevedessero di trovare nel dispositivo di un terzo messaggi di un parlamentare, di sequestrarlo, acquisire tutti i dati informatici ivi contenuti, col solo limite di richiedere l'autorizzazione preventiva al fine di estrapolare dal dispositivo i messaggi intercorsi con un membro del Parlamento.

Peraltro, così decidendo, la Corte, ha anche evitato di “inventare” qualcosa che nella legge non c'era (una autorizzazione successiva al sequestro di corrispondenza), e ha preferito interpretare ciò che nella legge c'era.

In definitiva, il diverso esito cui la Corte giunge nelle due sentenze dipende non da una diversa valutazione, in concreto, sulla natura mirata o casuale delle attività investigative disposte dagli inquirenti, ma piuttosto, in radice, dall'oggetto di tali attività (intercettazione in un caso, corrispondenza nell'altro), che si configurano come due fattispecie ontologicamente diverse tra loro e rispetto alle quali devono applicarsi moduli procedurali distinti.

FEDERICO GIRELLI

Le due decisioni solo all'apparenza possono essere considerate distoniche; un'impressione avvalorata più che altro dal diverso esito dei due conflitti, dall'idea,

indotta magari anche dagli organi di stampa, che nel primo caso la Corte costituzionale abbia voluto preferire le ragioni dell'autorità giudiziaria e nel secondo quelle del Parlamento, con decisioni divergenti sulla stessa materia. Le cose non stanno proprio così. Intanto entrambe le sentenze si inseriscono coerentemente nel solco della giurisprudenza costituzionale che ha interessato la tutela dello spazio comunicativo dei membri del Parlamento. Tale giurisprudenza si è contraddistinta per il ruolo di "arbitro" fra magistratura e potere politico assunto dalla Consulta dopo le pur esplicite statuizioni contenute nella sentenza n. 390/2007, che sembravano preludere ad una demolizione dell'intera disciplina sulle intercettazioni "occasionalì", poi mai intervenuta. La Corte ha semmai inteso procedere ad un suo "assestamento" con pronunce rese e in sede di giudizio di legittimità costituzionale e in sede di conflitto di attribuzione fra poteri, che nel tempo sono andate a comporre una giurisprudenza che si potrebbe definire "mista", considerati i richiami reciproci fra le decisioni date in sedi diverse. Insomma, né (solo) come giudice di legittimità né (solo) come giudice del conflitto di attribuzione, ma quale mediatore dei conflitti sembra che la Corte abbia voluto governare lo scenario apertosi a seguito della sentenza n. 390/2007. Oltre agli indici di mediazione, ricordati nelle risposte precedenti, qui si può far riferimento, ad esempio, al fatto che nel conflitto deciso con la sentenza n. 157/2023 è stato ammesso l'intervento dell'incolpato on. Ferri, quando allo stesso deputato (giustamente) era stato negato di poter far valere le proprie ragioni tramite lo strumento del conflitto promosso individualmente (ord. n. 129/2020): insomma seppure lo si era "lasciato fuori dalla porta", lo si è fatto poi "rientrare dalla finestra". Non solo, si pensi alla tecnica decisoria che utilizza nel decisum di non spettanza alla Camera dei deputati la formula «nei sensi di cui in motivazione», tipica delle sentenze interpretative di rigetto rese nel giudizio sulla legittimità costituzionale delle leggi. Un modo, poi, per rivelare che non si tratta di una "sconfitta piena", ma, in realtà, di una "cassazione con rinvio". La Camera, infatti, dovrà nuovamente deliberare ma, questa volta, sul presupposto della natura occasionale delle intercettazioni (deliberazione, ancora di diniego all'utilizzo delle intercettazioni, adottata poi il 19 dicembre 2023: Atti Camera, Assemblea, Resoconto stenografico, seduta del 19 dicembre 2023, 100-115). Trattandosi, allora, di una "soccumbenza" solo apparente, si indebolisce sensibilmente l'idea che con la sentenza n. 170/2023, di poco successiva, anzi pressoché coeva, la Corte abbia in qualche modo contraddetto se stessa tramite una decisione di segno diverso (che, come detto, ha assegnato sì la "vittoria" al Senato, ma non su ogni fronte). Nemmeno, certo, va trascurato il fatto che la prima sentenza concerne le intercettazioni di un membro del Parlamento, mentre la seconda il sequestro di corrispondenza, in riferimento al quale il problema dell'autorizzazione camerale preventiva (art. 4 della legge n. 140/2003) o successiva (art. 6 della legge n. 140/2003) non si pone, essendo in questo caso necessariamente preventiva tanto che l'art. 6 della legge n. 140/2003 non lo contempla. Ma il vero (l'unico) elemento che potrebbe esser considerato forse come rivelatore di un contrasto è il fatto che nella sentenza n. 157/2023 il giudice relatore Franco Modugno è stato «sostituito per la redazione della decisione» dal giudice Stefano Petitti, mentre della sentenza n. 170/2023 il giudice relatore Franco Modugno è anche il redattore. L' art. 20, comma 4, delle Norme

integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale stabilisce che il giudice relatore può essere sostituito «per indisponibilità o per altro motivo»; in realtà le ragioni per cui viene affidata la redazione della sentenza ad un giudice diverso dal relatore sono imperscrutabili: si tratta di *arcana imperii*. Tale evenienza è di solito considerata indice di un qualche dissenso tra il giudice relatore ed il Collegio; anzi, per restare in tema, quando la Corte si è pronunciata sull'utilizzazione dei tabulati telefonici, la sostituzione del relatore è stata vista dalla dottrina come espressione di «una forma di *dissenting opinion*» [R. ROMBOLI, Nota a Corte cost. 188/2010, in *Foro italiano*, I, 2010, 2319]. Nel caso di specie, però, a questa circostanza, in ragione anche della prossimità cronologica delle due sentenze, andrebbe ricondotto un disallineamento tra le due, che onestamente l'analisi del loro contenuto non pare far emergere. Delle due sentenze è possibile, dunque, una lettura unitaria che disveli come solamente apparente una presunta contraddittorietà. La successiva sentenza n. 227/2023 si pone, direi, in linea di continuità con le sentenze n. 157/2023 e n. 170/2023, che peraltro richiama espressamente unitamente ad altri precedenti in materia. Circa la questione della sostituzione del giudice relatore, può solo registrarsi che il giudice relatore e redattore della sentenza n. 227/2023 è Stefano Petitti (che aveva sostituito Franco Modugno nella redazione della sentenza n. 157/2023) e che Franco Modugno non compare fra i giudici che hanno partecipato alla decisione.

LUCA IMARISIO

Per quanto riguarda la valutazione del grado di coerenza della sequenza di decisioni in esame, occorre in primo luogo rilevare come si percepisca indubbiamente la natura “faticosa” della ricerca, da parte della giurisprudenza costituzionale, della costruzione di un quadro, se non di regole, per lo meno di regolarità in ordine all'estensione e all'applicazione delle prerogative dei parlamentari relative alla riservatezza delle proprie comunicazioni. La natura “faticosa” di tale ricerca deriva del resto da una molteplicità di fattori. In primo luogo dalla persistente prassi, da parte delle giunte parlamentari, di riconoscere la prerogativa dell'inviolabilità, negando l'autorizzazione “ad acta”, prescindendo da una valutazione in concreto della sussistenza di un *fumus* nell'azione della magistratura (ancora nella sentenza 170 la Corte individua invece, alla base delle prerogative parlamentari poste dall'Art. 68, non configurabili quali privilegi personali, l'esigenza di evitare più specificamente “condizionamenti e pressioni sulla libera esplicazione del mandato parlamentare”): *fumus* che pare spesso essere invece largamente presupposto nella stessa azione penale nei confronti del parlamentare di volta in volta coinvolto nelle indagini. Tale radicata prassi, oltre a scaricare sulla giurisprudenza della Corte Costituzionale l'onere della ricerca di adeguate distinzioni e differenziazioni tra le differenti situazioni che possono venire in rilievo (onere che, invece, più opportunamente e fisiologicamente dovrebbe essere assunto dalle giunte parlamentari), concorre ad alimentare una perdurante situazione di tensione tra la magistratura inquirente e gli organi parlamentari. E in tale

situazione di tensione si inseriscono (dato parimenti negativo per la fisiologia del sistema) quelle che possono essere lette come “forzature” da parte della magistratura, legate al tentativo di aggirare impropriamente l’autorizzazione preventiva *ad acta* qualificando come casuali (con le conseguenze procedurali del caso) intercettazioni aventi natura, invece, meramente indiretta, quasi a preconstituire un fatto (processuale) compiuto. Atteggiamento peraltro controproducente, in quanto proprio nel tentativo di eludere le garanzie procedurali previste a tutela del libero esercizio del mandato parlamentare potrebbe cogliersi il presupposto per argomentare un *fumus* nell’azione degli organi giudiziari. Il richiamo a questa complessità di fattori di contesto non vuole certamente suggerire una equivalenza e simmetria di “responsabilità” tra organi parlamentari e giurisdizionali nel determinare le criticità e i conflitti poi (faticosamente) risolti dalla Consulta, ma richiamare all’opportunità di leggere quelle che per taluni versi potrebbero apparire come soluzioni non del tutto coerenti adottate dalla Corte costituzionale, come il portato di un sovraccarico di sollecitazioni e perduranti tensioni che difficilmente potrebbero essere risolte con una nettezza manichea. Diversamente si pretenderebbe troppo non tanto dalla giurisprudenza della Consulta, quanto dallo stesso strumento del conflitto di attribuzioni, il quale, al di là della soluzione del caso concreto, può dare indicazioni sul futuro esercizio delle attribuzioni controverse che esplicheranno i propri effetti anche e soprattutto sulla base di una reciproca successiva assunzione di responsabilità da parte dei soggetti costituzionali coinvolti.

Responsabilità nel riconoscere che le prerogative parlamentari in questione, fondamentale presidio della libertà politica delle istituzioni parlamentari, per non essere (e per non apparire, anche nei confronti dell’opinione pubblica, attore non obliterabile in un ordinamento democratico) privilegi personali oggetto di un’applicazione corporativa, richiedono la capacità di distinguere e di differenziare, caso per caso; richiedono l’argomentazione puntuale e circostanziata della sussistenza di “condizionamenti e pressioni sulla libera esplicazione del mandato parlamentare”; l’abbandono di pregiudizi e presunzioni; la rinuncia a insidiose scorciatoie e forzature procedurali; l’attitudine a ricercare una composizione ragionevole di una pluralità di valori in potenziale conflitto; la consapevolezza della relatività e della inevitabile complessità delle soluzioni. E richiedono tali attitudini in tutti i diversi soggetti coinvolti.

SAULLE PANIZZA

Non mi pare, in vero, che le due vicende conducano, per le diverse caratteristiche delle fattispecie concrete, a una diversa soluzione in tema di intercettazioni occasionali.

Nella sent. n. 157/2023 la Corte perviene alla conclusione che gli elementi addotti dalla Camera dei deputati e dall’interveniente non sono idonei a dimostrare univocamente che i singoli atti e la complessiva attività di indagine svolta nel procedimento penale riguardante altri fossero indirizzati ad acquisire al perimetro probatorio anche i contenuti ricavabili dalle captazioni che hanno coinvolto il

parlamentare: elemento, quest’ultimo, che solo avrebbe consentito in maniera univoca di qualificare come “indirette”, anziché “occasionalmente” le captazioni in parola.

Nella sent. n. 170/2023 i messaggi di posta elettronica e WhatsApp sono fatti rientrare nel concetto di corrispondenza e il problema ulteriore che la Corte affronta è quello di stabilire se mantengano la natura di corrispondenza anche quando già ricevuti e letti dal destinatario, ma conservati nella memoria dei dispositivi elettronici del destinatario stesso o del mittente. Al riguardo la sentenza si fa carico di un surplus motivazionale (punto 5.1), in considerazione del diverso dato letterale degli artt. 4 e 6 della legge n. 140/2003, il primo riferito anche ai sequestri di corrispondenza, a differenza del secondo (conversazioni o comunicazioni intercettate o tabulati acquisiti).

Onde fornire una sorta di guida all’autorità giudiziaria, la Corte ha cura di precisare che «in una simile evenienza, gli organi inquirenti debbono ritenersi abilitati a disporre – in confronto al terzo non parlamentare – il sequestro del “contenitore” (nella specie, del dispositivo di telefonia mobile). Nel momento, però, in cui riscontrano la presenza in esso di messaggi intercorsi con un parlamentare, debbono sospendere l’estrazione di tali messaggi dalla memoria del dispositivo (o dalla relativa copia) e chiedere l’autorizzazione della Camera di appartenenza del parlamentare, a norma dell’art. 4, l. n. 140/2003, al fine di poterli coinvolgere nel sequestro».

Per questa ipotesi, la Corte ritiene che l’autorizzazione vada chiesta a prescindere da ogni valutazione circa la natura “mirata” o “occasionale” dell’acquisizione dei messaggi del parlamentare, poiché tale distinzione non pare applicabile nella specie. Diversamente che nel caso delle intercettazioni – le quali consistono in una attività prolungata nel tempo di captazione occulta di comunicazioni o conversazioni che debbono ancora svolgersi nel momento in cui l’atto investigativo è disposto – qui si discute dell’acquisizione *uno actu* di messaggi comunicativi già avvenuti. Una volta riscontrato che si tratta di messaggi di un parlamentare, o a lui diretti, diviene, quindi, in ogni caso operante la garanzia di cui all’art. 68, comma 3, Cost.

Più che una differente soluzione sul tema delle intercettazioni occasionali, l’ipotesi del sequestro del “contenitore” dei messaggi di posta elettronica e WhatsApp induce, dunque, la Corte a indicare una diversa procedura che l’autorità inquirente è chiamata a seguire.

Se è così, non saprei dire quanto rilevi andare alla ricerca di elementi nei comunicati stampa o di spunti a partire dalla diversa sensibilità dei redattori (come pure si è tentato di fare in alcuni commenti in dottrina). E’ pur vero che la sent. n. 157/2023 è una di quelle che presenta la sostituzione del redattore (Petitti al posto di Modugno, mentre Modugno è relatore e redattore della sent. n. 170/2023). Ma l’analisi dei casi di dissociazione tra relatore e redattore ha messo in rilievo, non da ora (si veda ad es., sul tema, il *Forum* dedicato all’introduzione dell’opinione dissenziente nel giudizio di costituzionalità ospitato su questa *Rivista*, 1, 2021), che il tema delle immunità parlamentari è tradizionalmente uno tra quelli “divisivi” per il collegio. Proprio in un conflitto tra poteri avente ad oggetto la questione delle immunità parlamentari venne esplicitata, per la prima volta, come si ricorderà, l’esistenza di una dissociazione tra giudice relatore e giudice redattore (sent. n. 116/2003: per una ricostruzione della

problematica, v. E. MALFATTI, S. PANIZZA, R. ROMBOLI, *Giustizia costituzionale*, settima ed., Giappichelli, Torino, 2021, 83).

Immunità parlamentari, in particolare, che in questa fase storica stanno nuovamente impegnando non poco la giurisprudenza costituzionale, chiamata ad affinare le proprie posizioni in relazione ai vari aspetti che le compongono. Ne sono testimonianza, dopo quelle in commento, altre due pronunce molto recenti. La sent. n. 218/2023 (c.d. caso Giovanardi), che ha visto la Corte (red. Navarretta) impegnata a definire la nozione di opinione ai sensi dell’art. 68, comma 1, Cost. e soprattutto, per quanto qui rileva, la sent. n. 227/2023 (c.d. caso Esposito), red. Petitti.

In quest’ultima, tra l’altro, si ribadisce che a restare escluse dalla necessità del *placet* preventivo della Camera di appartenenza del parlamentare (art. 4 legge n. 140/2003), e a ricadere quindi nell’ambito di applicazione del successivo art. 6, sono le intercettazioni “occasional”, per le quali l’impossibilità di munirsi dell’autorizzazione preventiva discende dall’assenza di preordinazione all’obiettivo di accedere alle comunicazioni del parlamentare e, di conseguenza, dal carattere fortuito dell’ingresso dei materiali captati nel recinto dell’attività d’indagine (richiamandosi espressamente, da ultimo, nel punto 7, proprio la sent. n. 157/2023). Mentre proprio alla sent. n. 170/2023 si richiama la stessa sent. n. 227/2023, per ben tre volte (punto 8.5), per supportare uno dei dispositivi di non spettanza alle autorità giudiziarie del potere di acquisire e utilizzare quali elementi di prova i messaggi WhatsApp scambiati tra il parlamentare e altri, prelevati tramite copia forense dei dati contenuti nello *smartphone* in uso a quest’ultimo.

Entrambe le sentenze qui in commento (sia la n. 157 sia la n. 170) sono dunque citate e valorizzate nell’attribuzione di senso ai percorsi maturati sul punto nella giurisprudenza costituzionale più recente. Elemento che non sembra andare nella direzione di una divaricazione degli esiti raggiunti nelle due circostanze.

E’ vero che, recentemente, alcune dichiarazioni rese da un ex giudice della Corte (Zanon) in occasione della presentazione di un volume (a Milano, nel dicembre scorso), relativamente alla sent. n. 157/2023, hanno ingenerato ricostruzioni di pressioni sulla Corte. Ma questa è prontamente intervenuta con un comunicato stampa (del 19 dicembre 2023) dai toni piuttosto duri. Dopo aver rammentato che, «nell’interpretazione e nell’applicazione ai casi concreti delle norme costituzionali, è fisiologico che vi possano essere diversità di opinioni tra i singoli giudici, come accade del resto in ogni organo giurisdizionale collegiale» e che «in queste situazioni, la decisione non può che essere adottata a maggioranza, e vincola l’intera Corte, compresi i giudici dissenzienti», il comunicato precisa che «corrisponde, inoltre, alla prassi costante della Corte, conformemente alla disciplina processuale (art. 20 delle “Norme integrative”), che il giudice originariamente designato quale relatore possa chiedere di essere esonerato dalla redazione della motivazione, e che il presidente designi in tal caso un diverso giudice redattore». Per poi chiudere con una secca precisazione: «Quanto all’affermazione secondo cui la Corte avrebbe deciso il caso “esattamente in senso contrario” rispetto a quanto deliberato con la sent. n. 170 del 2023, relativa al cosiddetto caso Renzi, va evidenziata la netta differenza tra le due questioni: la sent. n. 157 riguardava i limiti

della garanzia costituzionale dei parlamentari rispetto alle intercettazioni; la sentenza n. 170 concerneva, invece, il sequestro di corrispondenza scritta (via whatsapp e e-mail) con un parlamentare».

PAOLO VERONESI

La soluzione accolta nella sent. n. 170/2023 prescinde dalla necessità di decidere sul carattere “occasionale” o meno delle comunicazioni intercettate (come affermato anche nel comunicato dell’Ufficio stampa della Corte costituzionale 27 luglio 2023), concentrandosi, invece, sulla natura da riconoscere alla messaggistica conservata nei dispositivi elettronici (e stabilendo, altresì, la particolare natura degli estratti conto bancari). Nella vicenda non si erano infatti intercettate comunicazioni occasionali del parlamentare – per le quali, afferma la Corte, occorre che le comunicazioni siano in corso al momento di una captazione occulta – mentre entravano in gioco atti investigativi consistenti in un sequestro palese di corrispondenza (*sub specie* di messaggi inviati mediante WhatsApp e posta elettronica, conservati su un dispositivo fisico e contraddistinti da segretezza e riservatezza, al pari delle tradizionali lettere o di biglietti chiusi). Occorreva dunque un’autorizzazione preventiva all’utilizzo da parte della Camera d’appartenenza (ex art. 68, comma 3, Cost. e art. 4, legge 140/2003). Qualificare l’“occasionalità” di autentiche intercettazioni telefoniche (e differenziare acquisizioni di tale natura da quelle “dirette” o indirette”) era di certo indispensabile per dare risposta al conflitto di cui alla sent. n. 157/2023 (e anche, *in parte qua*, al contenzioso di cui alla sent. n. 227/2023), ma non già al caso sotteso alla sent. n. 170/2023 (riguardante la ben diversa ipotesi di un sequestro di corrispondenza: similmente a quanto emerge anche dalla seconda parte della già citata sent. n. 227/2023). Ragione per cui sono proprio le specifiche caratteristiche delle due fattispecie – anche alla luce delle novità tecnologiche che hanno aggiornato il concetto di corrispondenza – a suggerire gli approdi e i particolari *itinera* logici seguiti dalla Corte per risolvere i diversi contenziosi appena evocati.

I PARTECIPANTI AL FORUM

Francesca Biondi, Professoressa ordinaria di Diritto costituzionale – Università degli Studi di Milano

Eduardo Gianfrancesco, Professore ordinario di Istituzioni di diritto pubblico – Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia

Federico Girelli, Professore associato di Diritto costituzionale – Università degli Studi “Niccolò Cusano”, Telematica - Roma

Luca Imarisio, Professore associato di Diritto costituzionale – Università degli Studi di Torino

Saulle Panizza, Professore ordinario di Diritto costituzionale – Università di Pisa

Emanuele Rossi, Professore ordinario di Diritto costituzionale – Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa

Paolo Veronesi, Professore ordinario di Diritto costituzionale – Università degli Studi di Ferrara